

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Parco Regionale Naturale Molentargius - Saline

Piano del Parco

Norme Tecniche di Attuazione

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO I – Principi e disposizioni generali	5
CAPO I - Finalità, obiettivi e contenuti del Piano del Parco	5
art. 1. - Quadro normativo di riferimento	5
art. 2. - Perimetrazione del Parco	5
art. 3. - Finalità del Parco	6
art. 4. - Obiettivi del Piano e priorità	6
art. 5. - Elaborati del Piano del Parco	9
art. 6. - Misure di salvaguardia	11
art. 7. - Efficacia delle Norme di attuazione	11
art. 8. - Livelli di efficacia del Piano e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione	12
art. 9. - Rapporti del Piano del Parco con il PPR	13
art. 10. - Rapporti del Piano con gli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco.....	13
art. 11. - Rapporti del Piano del Parco con il Piano di gestione del ZSC e della ZPS	14
art. 12. - Sistema informativo territoriale. Monitoraggio degli interventi	14
art. 13. - Aggiornamenti e varianti al Piano	15
art. 14. - Efficacia e validità del Piano	15
art. 15. - Sorveglianza	15
CAPO II – Strumenti per l'attuazione e il controllo.....	16
art. 16. - Strumenti di attuazione e gestione	16
art. 17. - Strumenti di controllo	16
art. 18. - Autorizzazione	17
art. 19. - Poteri di autotutela	18
art. 20. - Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale	18
TITOLO II - Struttura e componenti del Piano del Parco	18
CAPO I - Divieti generali, prescrizioni parallele, vincoli e destinazioni d'uso pubblico o privato nell'area del Parco.....	18
art. 21. - Divieti generali	18
art. 22. - Disciplina di tutela provvisoria e a regime	19
art. 23. - Vincoli derivati dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico	20
art. 24. - Vincoli derivati dal Piano di tutela delle acque.....	21
art. 25. - Vincoli derivati da acque pubbliche e pertinenze idrauliche	21
art. 26. - Vincoli derivati dalla Convenzione di RAMSAR	21
art. 27. - Vincoli derivati dal ZSC e dalla ZPS	22
art. 28. - Vincoli derivati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio	23
art. 29. - Vincoli derivati dal PPR	24
art. 30. - Regime proprietario nel territorio del Parco	24
CAPO II - Struttura del Piano del Parco	25

art. 31. - Articolazione Territoriale.....	25
art. 32. - Area Omogenea -A- di rilevante interesse naturalistico	26
art. 33. - Area omogenea - B - area di fruizione sociale	28
art. 34. - Area B – Parco Naturale e Centro Didattico	29
art. 35. - Area omogenea C- di connessione	29
art. 36. - Area C1 – Green- Tech	30
art. 37. - Area C2- Parco Agricolo.....	31
art. 38. - Area C2 – R- Areali o unità proprietarie di compromissione edilizia nel territorio di Is Arenas - Medau su Cramu	32
art. 39. - Area C3 - Aree di limitato valore ambientale con la presenza di edifici storici legati alla produzione del sale.....	33
art. 40. - Procedimento per l'avvio di nuove attività – Nulla osta.....	34
art. 41. - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e disciplina transitoria	35
TITOLO III – Sistemi di gestione nel Parco	35
CAPO I - Indirizzi e criteri per gli interventi sul sistema ambientale	35
art. 42. - Interventi sulla flora e gli habitat	44
art. 43. - Norme per la flora e la vegetazione.....	46
art. 44. - Sistema della fauna.....	47
art. 45. - Norme per l'avifauna	48
art. 46. - Sistema dell'ambiente naturale	51
art. 47. - Norme ambiente naturale e semi naturale.....	53
art. 48. - Sistema di gestione del suolo e delle acque all'interno del Parco.....	54
CAPO II - - Assetto Idrogeologico e Norme Sovraordinate.....	55
art. 49. Elementi idrici e fasce ex R.D. 523/1904	55
art. 50. Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia (Articolo 30ter NTA del PAI)	56
art. 51. Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa (Articolo 8 NTA del PAI)	57
art. 52. - Norme e indirizzi generali per le infrastrutture	58
art. 53. - Sistemi tecnologici	58
art. 54. - Sistema ciclico dell'acqua	59
art. 55. - Linee di gestione dell'attività edilizia.....	60
art. 56. - Attrezzature per la conoscenza e la fruizione del Parco	60
art. 57. - Accessi	62
art. 58. - Percorsi del Parco ed elementi di pertinenza	62
art. 59. - Aree attrezzate.....	63
art. 60. - Disposizioni per le strutture	64
art. 61. - Accessibilità veicolare e pedonale.....	64
art. 62. - Disposizioni specifiche per la viabilità per l'accesso e la fruizione del Parco	65
CAPO IV Sistema delle attività produttive	67
art. 63. - Attività agricole.....	67
art. 64. - Sistema della produzione del sale.....	68
art. 65. - Indirizzi e criteri per gli interventi per il sistema della fruizione sociale ricreativa educativa, didattica e scientifica	69
art. 66. - Linee di gestione del patrimonio storico-culturale	70

art. 67. - Misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso.....	70
art. 68. - Sistema dei rifiuti.....	71
art. 69. - Marchio del Parco	71
art. 70. - Utilizzazione del Marchio del Parco.....	72
art. 71. - Requisiti per la concessione del Marchio del Parco.....	72
art. 72. - Promozione del Marchio del Parco.....	72
TITOLO IV – Disciplina dell'area contigua.....	73
CAPO I - Principi generali ed individuazione dell'area contigua	73
art. 73. - Principi generali	73
art. 74. - Definizione di area contigua	74
art. 75. - Efficacia del piano nell'Area contigua	74
art. 76. - Individuazione dell'area contigua	75
art. 77. - Unità paesaggistico-ambientali dell'area contigua.....	76
CAPO II - Strumenti di interazione nell'area contigua.....	77
art. 78. - Piano del Parco e soggetti territoriali.....	77
art. 79. - Strumenti di pianificazione e di gestione dell'area contigua.....	78
art. 80. - Cooperazione tra gli attori. Agenda 21 nell'area contigua.....	79
CAPO III - Le procedure di valutazione ambientale e paesaggistica che coinvolgono il Parco	80
art. 81. - Principi generali	80
TITOLO V – Disposizioni generali riguardanti le azioni dell'Ente e la disciplina derogatoria	80
art. 82. - Disposizioni generali	80
art. 83. - Azioni per l'attuazione del Piano e il conseguimento delle finalità contemplate.	81
art. 84. - Attuazione e regime derogatorio	81

TITOLO I – Principi e disposizioni generali

CAPO I - Finalità, obiettivi e contenuti del Piano del Parco

art. 1. - Quadro normativo di riferimento

Il Parco regionale Molentargius - Saline è stato istituito dalla L. R. 5/99. Il territorio del Parco è un'area protetta, compresa nel Sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della rete Natura 2000 della Regione Sardegna, di cui alla L. R. 31/1989. Il territorio del Parco è inoltre parte del Sistema provinciale delle aree protette di cui al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cagliari.

La Regione Sardegna ha raccolto le informazioni relative allo stato della rete Natura 2000 nella nostra Isola, nel 2012 con il *Format for a Prioritised Action Framework*, cosiddetto PAF Sardegna.

Il Piano del Parco, nel seguito denominato Piano, è redatto ai sensi della L. R. 5/99 in coerenza con il vigente Piano paesaggistico regionale (PPR) e con Il PTP "Molentargius - Monte Urpinu", ancora vigente, di cui al decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione 12 gennaio 1979, n. 7.

Il Piano approvato costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel perimetro del Parco e delinea il raccordo del Parco con le aree contigue.

In particolare, il Piano si pone l'obiettivo di tutelare la conservazione e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, agricole, saliniere, storiche e culturali, promuovendone la funzione sociale, incentivando la ricerca scientifica e lo sviluppo delle attività economiche che sono state oggetto di recente aggiornamento, in corso di approvazione, compatibili con gli indirizzi di legge; il piano si pone l'obiettivo di riqualificare in chiave ecologica gli insediamenti autorizzati dalla legge.

Il Piano fa proprie le disposizioni contenute nei Piani di gestione (PdG), delle aree ZSC e ZPS, di cui all'articolo 6 comma 1 della direttiva 92/43/CEE, approvati con Decreto n. 20 del 23/10/2023 per il PdG zona ZPS e Decreto Rep. N. 17 del 10/10/2023 per il ZSC, dalla R.A.S..

art. 2. - Perimetrazione del Parco

Come riportato all'Art. 2 comma 1 della L. R. 5/99, il territorio del Parco si estende nei Comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Quartucciu e Selargius, rappresentando il sistema Molentargius – Saline.

La perimetrazione del territorio del Parco, di cui agli allegati A e B alla suddetta L. R. 5/99, al fine di assicurare un'ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle dinamiche dell'ecosistema è stata adeguata con il seguente piano ai sensi del comma 2 dell'art 2 della L.R.5/09, geo referenziata sulla cartografia del Piano e riportata nell'elaborato "Tav. 21 - Perimetrazione del Parco in scala 1:10.000". La perimetrazione riportata in questo elaborato costituisce la perimetrazione definitiva del territorio del Parco.

Ai sensi dell'Art. 2 comma 3 della L. R. 5/99, permane la possibilità, attraverso la procedura di variante del Piano di cui al successivo articolo 15, che i Comuni di Cagliari e Quartu S. Elena con proprio atto deliberativo, adottato a maggioranza assoluta dei Consigli Comunali, possano chiedere l'inserimento del

Poetto nel territorio del Parco ed individuare strumenti e procedure per realizzare una gestione unitaria del Poetto e della spiaggia di Quartu S. Elena.

art. 3. - Finalità del Parco

Ai sensi dell'Art. 1 comma 2 della L. R. 5/99, il Parco assicura la gestione unitaria del complesso degli ecosistemi che interessano il suo territorio, garantendo, anche in considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli insediamenti.

In ragione del rilevante interesse naturalistico riconosciuto alle aree del Parco dalla L.R. n. 5/1999, le prescrizioni dettate dal presente Piano assumono valenza cogente e di invariante strutturale, anche in considerazione dell'efficacia giuridica attribuita alle medesime dall'Art. 15 della L.R. n. 5/1999.

In virtù della valenza attribuita alle suddette prescrizioni, prevalenti rispetto ai contenuti sia del Piano Paesaggistico Regionale sia dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cagliari, il Piano assume una funzione paesaggistica ed ambientale di riequilibrio dell'intera area urbana e la sua approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza come espressamente previsto dalla L.R. 5/99.

La peculiarità del Parco è determinata dai valori di ordine naturale, ecologico, ambientale e storico, antropico ed economico, da cui derivano le seguenti finalità del Piano:

- a) Conservare, preservare, ripristinare e restaurare il patrimonio naturale ambientale, agricolo e storico nella sua tradizionale integrità fisica, biologica, ecologica, umana, sociale ed economica;
- b) valorizzare la natura e la storia del Parco anche attraverso l'individuazione di modelli organizzativi e gestionali, funzionali al mantenimento delle risorse naturali e del patrimonio storico e al loro uso a fini economici rispettoso, consapevole e compatibile con la sensibilità dei luoghi;
- c) potenziare, migliorandola, la funzione di riequilibrio territoriale del Parco rispetto al processo di urbanizzazione metropolitano;
- d) indirizzare l'azione dei Comuni che gravitano sull'area del Parco verso una prospettiva di sviluppo in cui la componente ambientale assuma importanza rilevante;
- e) rafforzare le azioni di relazione con i contesti urbani e territoriali esterni al Parco;
- f) contribuire alla sostenibilità economica del Parco promuovendo le attività economiche compatibili previste dalla legge e dalle presenti NTA, anche mediante la loro esternalizzazione sotto il costante controllo del Parco.

art. 4. - Obiettivi del Piano e priorità

Il Piano del Parco costituisce il riferimento per tutte le attività e le azioni dei soggetti e degli enti che operano nel suo territorio. Tutte le attività e le azioni che interessano il territorio del Parco e le aree contigue,

devono essere condotte nel rispetto delle previsioni e delle priorità di intervento individuate dal Piano, utilizzando il sistema di conoscenze compendiate nel Sistema informativo territoriale del Parco.

Obiettivi generali

In coerenza con le finalità di cui al precedente Art. 3, il Piano individua i seguenti obiettivi generali:

- a) ripristino e regolare mantenimento, in termini di equilibrio degli habitat, degli assetti naturali, ecologici, storico-produttivi, storici e ambientali complessivi dell'unità sistemica integrata terrestre e acquatica nelle sue specificità strutturali, funzionali, sociali ed economiche;
- b) conservazione delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, delle comunità biologiche, sia in termini strutturali che di funzioni e di processi alle diverse scale spaziali e temporali, delle formazioni geologiche, delle singolarità paleontologiche, dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici;
- c) difesa e ripristino degli equilibri ecologici e idrogeologici anche mediante l'imposizione di specifici vincoli;
- d) promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica e di attività turistiche compatibili con le finalità generali di tutela dell'area;
- e) recupero e costante mantenimento dell'identità dei luoghi produttivi, storico-produttivi, storici e del loro specifico patrimonio con forme e modalità, anche orientate al riuso, che garantiscono la promozione della ricerca scientifica e della didattica ambientale;
- f) apertura del Parco alla fruizione culturale, sportiva e ricreativa degli abitanti dell'area metropolitana e di tutti i suoi frequentatori, anche in considerazione del sistema delle risorse ambientali presenti nel territorio limitrofo;
- g) garantire la sostenibilità economica della gestione del Parco attraverso la previsione di attività che determinino ritorni economici o riduzioni di spesa necessari per integrare le risorse ordinarie del Consorzio del Parco. Tali benefici economici possono scaturire dall'attività di valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio del Parco, compresa l'intera filiera dell'attività saliniera, anche attraverso la tipizzazione dei prodotti, certificazione e marketing, oltre che da attività sociali ed economiche compatibili con le finalità del Parco, quali quelle sanitarie del ciclo del benessere, artistiche, dello sport e delle attività all'aria aperta, agricole, zootecniche e turistiche;
- h) assicurare la gestione sostenibile del territorio del Parco, sotto il profilo energetico, attraverso l'utilizzo di energie rinnovabili, non impattanti e senza consumo di suolo, di risorsa idrica alternativa e gestione dei rifiuti mirata principalmente al riuso. Dotarsi di un piano per acquisti verdi e di Green Public Procurement (GPP);
- i) curare le relazioni di carattere ambientale, sociale ed economico del Parco con l'esterno.

Obiettivi specifici

In coerenza con le finalità di cui all'Art. 3 e con gli obiettivi generali di cui al presente articolo il Piano individua i seguenti obiettivi specifici e priorità:

OBIETTIVI SPECIFICI
Ob.S.01 - Tutela, valorizzazione e conservazione dei valori ecologici degli ambienti lacustri
Ob.S.02 – Conservazione, tutela e ripristino del paesaggio agrario del Parco e miglioramento della connettività ecologica
Ob.S.03 - Conservazione, tutela e valorizzazione delle infrastrutture storiche quali elementi ancora riconoscibili del sistema insediativo storico del Parco
Ob.S.04 - Favorire un maggior presidio del territorio, la lotta agli incendi e il contrasto all'abbandono dei rifiuti, con particolare riferimento alla conservazione e alla tutela degli habitat e specie di interesse comunitario
Ob.S.05 - Favorire la sostenibilità economica della gestione del Parco
Ob.S.06 - Qualificazione e potenziamento delle attività di valorizzazione del territorio del Parco a fini sportivi, culturali e turistici
Ob.S.07 - Favorire la conoscenza per una corretta fruizione delle valenze naturalistiche e storico-culturali del Parco

Azioni

Il Piano, allo scopo di rendere più efficace la sua attuazione e il raggiungimento degli obiettivi precedentemente elencati, individua le seguenti azioni specifiche:

- Az.01. Progetto di tutela, conservazione e ripristino funzionale del sistema di vasche e canali del comparto delle acque salate;
- Az.02. Progetto di ripristino della funzionalità del comparto delle acque dolci;
- Az.03. Piano (attuativo) per la realizzazione di un parco agricolo nell'area di Medau Su Cramu;
- Az.04. Piano di restauro e di riqualificazione, anche a supporto della fruizione, del patrimonio edilizio, storico e non, del Parco;
- Az.05. Documento di coordinamento delle discipline di gestione del Parco, del sito ZSC e del sito ZPS;
- Az.06. Piano/Programma di interventi di Eco Management;
- Az.07. Piano di interventi per l'eliminazione degli elementi inquinanti esistenti nel territorio del Parco;
- Az.08. Programma Pluriennale di Sviluppo Economico;
- Az. 09. Progetto "Porte del Parco";
- Az.10. Piano di riorganizzazione della fruizione interna al territorio del Parco, comprese la valorizzazione della rete sentieristica, delle aree verdi, dei punti di osservazione dell'avifauna e degli ambienti acquatici, funzionale alle esigenze di visita del Parco;
- Az.11. Piano della Comunicazione;
- Az.12. Programmi e Progetti di formazione ambientale;
- Az.13. Programmi di ricerca scientifica.

Tali azioni, descritte in dettaglio nella Relazione di Piano, sono suddivise in tre macro categorie e precisamente:

- **Azioni di dettaglio e spazializzate**, in cui rientrano:
 - o Az.06. Piano/Programma di interventi di Eco Management (per quanto riguarda le azioni materiali);
 - o Az. 09. Progetto "Porte del Parco"
 - o Az.10. Piano di riorganizzazione della fruizione interna al territorio del Parco, comprese la valorizzazione della rete sentieristica, delle aree verdi, dei punti di osservazione dell'avifauna e degli ambienti acquatici, funzionale alle esigenze di visita del Parco.
- **Azioni strategiche materiali**, per le quali sono stati individuati ambiti spaziali di riferimento, in cui rientrano:
 - o Az.01. Progetto di tutela, conservazione e ripristino funzionale del sistema di vasche e canali del comparto delle acque salate;
 - o Az.02. Progetto di ripristino della funzionalità del comparto delle acque dolci;
 - o Az.03. Piano (attuativo) per la realizzazione di un parco agricolo nell'area di Medau Su Cramu;
 - o Az.04. Piano di restauro e di riqualificazione, anche a supporto della fruizione, del patrimonio edilizio, storico e non, del Parco;
 - o Az.07. Piano di interventi per l'eliminazione degli elementi inquinanti esistenti nel territorio del Parco.
- **Azioni strategiche immateriali**, non spazializzabili, in cui rientrano:
 - o Az.05. Documento di coordinamento delle discipline di gestione del Parco, del sito ZSC e del sito ZPS;
 - o Az.06. Piano/Programma di interventi di Eco Management (per quanto riguarda le sole azioni immateriali);
 - o Az.08. Programma Pluriennale di Sviluppo Economico;
 - o Az.11. Piano della Comunicazione;
 - o Az.12. Programmi e Progetti di formazione ambientale;
 - o Az.13. Programmi di ricerca scientifica.

art. 5. - Elaborati del Piano del Parco

Il Piano del Parco si compone dei seguenti elaborati:

Elaborati testuali

1. *Relazione Generale*
2. *Norme Tecniche di Attuazione (NTA)*

Elaborati cartografici

3. *Tavola 01 Limiti Amministrativi del Parco*
4. *Tavola 02 Aree tutelate*
5. *Tavola 03 Infrastrutture e ambiti antropizzati*
6. *Tavola 04 Proprietà ed espropri previsti*
7. *Tavola 05 Geo litologia*
8. *Tavola 06 Morfologia*
9. *Tavola 07 Idrogeologia*
10. *Tavola 08 Assetto idraulico*
11. *Tavola 09 PAI_PGRA_Art8*
12. *Tavola 10 Fasce prima salvaguardia Art. 30 ter delle NTA del PAI*
13. *Tavola 11 Pedologia*
14. *Tavola 12 Capacità uso del suolo (Land Capability)*
15. *Tavola 13 Suscettività dei suoli*
16. *Tavola 14 Uso storico del suolo*
17. *Tavola 15 Uso del suolo*
18. *Tavola 16 Beni culturali*
19. *Tavola 17 Aree percorse da incendio*
20. *Tavola 18a Habitat*
21. *Tavola 18b Fauna (Habitat allegato II DIRETTIVA 92_43_CEE)*
22. *Tavola 19 Distribuzione avifauna (allegato I DIRETTIVA 2009_147_CEE)*
23. *Tavola 20 Modello digitale del terreno*
24. *Tavola 21A Perimetrazione e Zonizzazione*
25. *Tavola 21B Presidi Ambientali e Perimetrazione*
26. *Tavola 21C Sistema della Fruibilità e Perimetrazione*

In base agli obiettivi di cui all'Art. 4 e in coerenza con le finalità e i contenuti contemplati dall'Art. 14 della L.R. n. 5/1999, il Piano del Parco:

- a) organizza e definisce il territorio del Parco, prevedendone l'articolazione del territorio in zone omogene, ricomprendendo anche le aree contigue;
- b) detta le disposizioni generali di salvaguardia dei valori ambientali, naturali, paesistici e culturali (c.d. previsioni vincolistiche) nonché definisce il sistema delle strutture e delle infrastrutture necessarie per la conoscenza e la fruizione del Parco, disciplinando l'utilizzo e la fruizione delle aree con destinazioni d'uso pubbliche e private;

- c) articola il territorio del Parco, in relazione alle attività di salvaguardia, agli usi funzionali e produttivi, in zone territoriali omogenee, per le quali definisce gli obiettivi specifici e di settore per la regolamentazione delle attività e le aree da sottoporre a progetti d'intervento particolareggiato, nonché i modi di utilizzazione del Parco per scopi scientifici, culturali, produttivi e ricreativi;
- d) stabilisce, per il territorio del Parco, le condizioni di sostenibilità ambientale che dovranno essere recepite obbligatoriamente negli strumenti di pianificazione comunale, dettando indirizzi e prescrizioni da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici comunali stessi;
- e) definisce il sistema di accessibilità al territorio del Parco e le attrezzature e i servizi per la fruizione sociale, ricreativa, educativa, didattica e scientifica;
- f) detta gli indirizzi e i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sugli habitat;
- g) detta le indicazioni per il coordinamento delle disposizioni di Piano con le disposizioni per il territorio delle ZSC ITB040022 - Stagno di Molentargius e territori limitrofi e dalla ZPS ITB044002 - Stagno di Molentargius.

La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dall'attuazione delle scelte e delle attività del Piano è effettuata nella relativa VAS.

art. 6. - Misure di salvaguardia

Dal momento dell'adozione da parte del Consorzio del Parco delle Norme di attuazione del Piano scattano le misure di salvaguardia, fino all'avvenuta approvazione del Piano da parte della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi dell'Art.1 della Legge 1902/1952 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, in base alla L. R. 5/99 nel territorio del Parco, dal momento dell'adozione del Piano fino alla sua entrata in vigore, si applicano contestualmente sia la disciplina di Piano, sia la disciplina richiamata dagli Art. 26 e 29 della L. R. 5/99 e, in generale, le tutele di cui all'Art. 6 della stessa legge.

In riferimento all'Art.21 della L. R. 5/99 i nullaosta devono essere rilasciati in conformità al comma 1 del presente articolo.

Gli Enti interessati applicano, in materia di tutela e uso del territorio, le misure di salvaguardia, sospendendo ogni determinazione in merito:

- a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le previsioni del Piano adottato o tali da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
- b) all'approvazione di strumenti sotto ordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le prescrizioni del Piano adottato.

art. 7. - Efficacia delle Norme di attuazione

Le Norme di attuazione sono immediatamente cogenti dall'approvazione del Piano. In particolare, le prescrizioni riguardanti le macro aree **A** "*Aree di rilevante interesse naturalistico*" vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio del Parco, prevalgono su tutte le disposizioni difformi

eventualmente contenute in qualunque pianificazione territoriale-urbanistica, generale, attuativa, di livello comunale e sovracomunale e nei relativi regolamenti.

I soggetti pubblici, in sede di adozione e approvazione di qualunque pianificazione territoriale-urbanistica, generale, attuativa, di livello comunale e sovracomunale nonché dei relativi regolamenti, e gli operatori pubblici e privati sono obbligati all'adozione di norme e criteri improntati al rispetto delle NTA del Piano. Tali obblighi vigono anche nelle aree contigue al Parco.

Le prescrizioni concernenti le altre macro aree di tutela sono cogenti e dalla loro approvazione discende l'obbligo per le Amministrazioni comunali di adeguare i propri strumenti urbanistici comunali a quanto stabilito nelle NTA. In mancanza di apposita variante urbanistica di adeguamento nel termine di anni uno dall'entrata in vigore del Piano, anche le disposizioni in argomento divengono immediatamente efficaci e sostitutive delle previgenti prescrizioni dei piani comunali.

art. 8. - Livelli di efficacia del Piano e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione

Le previsioni normative del presente Piano, a carattere generale e particolare si distinguono in indirizzi, direttive e prescrizioni, secondo la seguente classificazione:

- a) **gli indirizzi** sono le disposizioni volte a fissare obiettivi per l'attività di gestione da parte del Consorzio, nonché per la predisposizione degli strumenti di pianificazione comunale e dei piani settoriali provinciali e regionali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione delle proprie previsioni e nell'applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà locali;
- b) **le direttive** sono le disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione dei contenuti degli strumenti di pianificazione comunale e dei piani e programmazioni settoriali, nonché del Regolamento del Parco e dei programmi di interventi per l'attuazione del Piano da parte dell'Ente gestore;
- c) **le prescrizioni** sono le disposizioni del presente Piano che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. Le prescrizioni devono trovare piena e immediata osservanza e attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, secondo le modalità previste dal Piano, e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione comunale e negli atti amministrativi attuativi in linea con quanto previsto all'Art. 7 delle presenti NTA.

L'approvazione di nuovi strumenti urbanistici, o delle loro varianti generali e parziali, di livello regionale, della Città Metropolitana e comunale che riguardino il territorio del Parco, deve essere preceduta da intesa con il Consorzio del Parco che rilascia, sulla base delle norme di Piano, specifico parere di conformità.

In base all'Art.15 comma 2 della L. R. 5/99 e ai fini del D.Lgs 327/01, il Piano del Parco, definitivamente approvato ed entrato in vigore, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Per i rapporti del Piano del Parco con il PTP e il PdG si richiamano, inoltre, anche l'Art.10 e l'Art. 11 delle presenti NTA, per i rapporti con il PPR si richiama l'Art.9 delle presenti NTA, per i rapporti con gli strumenti urbanistici comunali l'Art. 10 delle presenti NTA.

In relazione a qualunque strumento, piano o programma, generale o settoriale, comunque denominato ed afferente a qualunque livello istituzionale, che interessi il territorio del Parco o i processi rilevanti per il Parco, il Consorzio del Parco interverrà nella sua predisposizione, sulla base degli strumenti indicati nel presente Piano e degli strumenti generali previsti dall'ordinamento o dalla specifica procedura di approvazione (conferenza dei servizi, pareri, osservazioni, consultazioni nel corso di procedura VAS).

art. 9. - Rapporti del Piano del Parco con il PPR

In base all'Art. 145 comma 3 e 4 del D.Lgs 42/04, le disposizioni del piano paesaggistico, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del piano paesaggistico entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto d'indennizzo.

Ai sensi dell'Art. 4 comma 2 delle Norme tecniche di attuazione del PPR, conformemente al richiamo di cui al comma 1, le disposizioni del PPR, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute nel Piano del Parco qualora le disposizioni di Piano siano meno restrittive.

Ai sensi dell'Art. 4 comma 3 delle Norme tecniche di attuazione del PPR, conformemente al richiamo di cui al comma 1, il Consorzio del Parco provvede all'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione alle previsioni del PPR e delle sue varianti, specificandone ed integrandone i contenuti.

Nell'area del Parco coesistono due strumenti di pianificazione paesaggistica, il PPR e il PTP. Il Piano del Parco dovendo essere conforme a entrambi gli strumenti di pianificazione paesaggistica, è stato redatto, per quanto riguarda la tutela del paesaggio, in coerenza con entrambi.

Nelle more dell'approvazione del Piano del Parco si applica la disciplina di cui all'Art.6.

art. 10. - Rapporti del Piano con gli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco

In riferimento all'Art. 14 comma 2 punto e) della L. R. 5/99 il Piano del Parco disciplina gli indirizzi, le direttive, le prescrizioni e i vincoli da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici locali relativi alle aree comprese nel Parco.

In base all'Art.14 comma 1 della L. R. 5/99, il Piano del Parco, una volta approvato in conformità al PPR e al PTP, nelle aree definite di rilevante interesse naturalistico di cui al comma 3a dello stesso articolo, sostituisce a ogni livello i Piani paesistici, i Piani urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre aree di cui al comma 3b e 3c dello stesso articolo 14, tutti gli strumenti di pianificazione o di settore vigenti sono adeguati al Piano del

Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano stesso. Decorso tale termine il Piano del Parco anche in queste aree ha efficacia sostitutiva.

I Comuni territorialmente interessati al Parco conformano i propri strumenti di pianificazione, generali e di settore, alle previsioni normative e ai vincoli del presente Piano e attraverso i medesimi danno attuazione agli indirizzi e alle direttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Piano.

Le norme relative all'area contigua, di cui al Titolo IV, hanno valore di indirizzo per i Comuni ricadenti in tali aree, salva la facoltà da parte dei Comuni di recepirle all'interno dei propri strumenti urbanistici.

In riferimento ai rapporti con le pianificazioni comunali, generali o attuative, si richiama l'Art. 8 (Livelli di efficacia del Piano e rapporti con gli altri strumenti di pianificazione) e si richiamano le funzioni del Consorzio nei processi di regolazione ambientale delle procedure VIA, VAS, VIE, AIA di cui al titolo IV capo III.

art. 11. - Rapporti del Piano del Parco con il Piano di gestione del ZSC e della ZPS

Il Consorzio del Parco, in riferimento alla misura 1.5 linea a) del Programma Operativo Regionale (POR) della Sardegna 2000-2006, ha elaborato un Piano di gestione del ZSC ITB040022 - Stagno di Molentargius e territori limitrofi e dalla ZPS ITB044002 - Stagno di Molentargius. Il PdG è finalizzato all'individuazione di misure di conservazione e relative tipologie di interventi.

Il Piano del Parco, in relazione alla gestione del ZSC e della ZPS, ha mutuato i relativi contenuti normativi del Piano di gestione che diventano norme per la gestione indipendentemente dalla approvazione dello stesso Piano di gestione.

Nel 2023 la Regione ha affidato al Parco Naturale Regionale Molentargius Saline la gestione del sito Natura 2000 ITB040022 denominato Stagno di Molentargius e Territori limitrofi.

Poiché i piani di gestione di queste due zone, sono stati approvati con Decreto n. 20 del 23/10/2023 per il PdG zona ZPS e Decreto Rep. N. 17 del 10/10/2023 per il ZSC, dalla R.A.S., a tali 2 separati piani di gestione dovrà farsi riferimento, una volta che il presente Piano sia compiutamente efficace. I due piani di gestione, completi delle tavole e allegati sono liberamente disponibili e scaricabili dal sito istituzionale del Parco. Il Parco si proporrà come ente gestore delle due Zone protette, per lo meno nelle parti ricomprese nel suo territorio.

art. 12. - Sistema informativo territoriale. Monitoraggio degli interventi

Il Piano considera il Sistema informativo territoriale del Parco strumento essenziale sia per la gestione delle risorse e dei processi del territorio di competenza del Consorzio, sia per favorire processi di interazione informativa necessari al percorso di partecipazione sociale e istituzionale.

Il Sistema informativo territoriale è il complesso di archivi, strumenti e procedure che definiscono le informazioni e le rappresentazioni tecniche necessarie all'attuazione e all'aggiornamento del Piano. L'attuazione di alcune previsioni richiamate nelle presenti Norme potrebbe richiedere successivi approfondimenti conoscitivi e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale del Parco.

Il Consorzio del Parco, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti o istituti di ricerca, cura l'implementazione e la gestione del Sistema informativo finalizzata, sia al completamento e all'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni compiute per la redazione del Piano, sia al monitoraggio degli effetti delle azioni attuate dal Consorzio del Parco, dai Comuni, dalla Città Metropolitana di Cagliari, dalla Regione Sardegna e da quanti hanno titolo a intervenire entro i confini del Parco.

Il Consorzio del Parco definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio ambientale e di ricerca scientifica, anche in relazione agli indirizzi scaturiti dal procedimento della VAS, che si rendano necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e per la gestione del suo territorio. In particolare, nell'ambito del Regolamento definisce le modalità del monitoraggio ambientale, ovvero la natura dei dati di interesse e la cadenza dei rilevamenti.

art. 13. - Aggiornamenti e varianti al Piano

In riferimento all'Art. 14 della L. R. 5/99, il Piano del Parco è soggetto a periodiche verifiche e a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore a cinque anni.

Le varianti al Piano, che si rendessero necessarie a seguito delle prescritte periodiche verifiche, in ragione del monitoraggio di cui al precedente articolo 12 (Sistema informativo territoriale) o della necessità di adeguamento e perfezionamento della disciplina di Piano nel corso dell'attuazione, sono approvate con le stesse procedure previste per la prima approvazione.

art. 14. - Efficacia e validità del Piano

Il Piano del Parco costituisce dichiarazione di pubblico interesse nonché di urgenza e indifferibilità per gli interventi di rilevante interesse pubblico in esso previsti e qualora sia espressamente previsto.

Le prescrizioni dettate dal Piano assumono efficacia immediata in linea con quanto espressamente previsto dall'Art. 7 delle presenti NTA.

Il Piano, ai sensi dell'art. 14 della L.R.5/99 è soggetto a periodiche verifiche ed a eventuali aggiornamenti, da eseguirsi con frequenza non superiore, a cinque anni.

art. 15. - Sorveglianza

In base all'Art. 27 della L. R. 5/99 le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate:

- a) dal personale del Consorzio appositamente incaricato;
- b) dal Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale della Sardegna;
- c) dai corpi di Polizia Municipale dei Comuni aderenti al Consorzio del Parco, nei limiti delle loro competenze;
- d) dalle altre forze di polizia.

Il personale del Consorzio incaricato della sorveglianza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Consorzio.

Le funzioni di prevenzione, vigilanza e repressione nel territorio del Parco sono esercitate dal Corpo Forestale sulla base di apposite intese con il Consorzio. Le intese possono assicurare il coordinamento da parte del direttore del Parco delle funzioni esercitate dal Corpo Forestale.

A chiunque violi le disposizioni contenute nel presente Piano e nel Regolamento del Parco di cui all'Art.17 della L. R. 5/99, si applicano, ai sensi dell'Art. 28 della stessa legge, le sanzioni di cui alla L. R. 31/89.

CAPO II – Strumenti per l'attuazione e il controllo

art. 16. - Strumenti di attuazione e gestione

Sono strumenti di attuazione del Piano: il Regolamento del Parco; il Programma pluriennale di sviluppo del parco; eventuali accordi di programma, piani attuativi specifici predisposti in conformità agli indirizzi delle presenti norme di attuazione, i Programmi di monitoraggio e i Piani di gestione.

Il Regolamento del Parco è predisposto dal Consorzio del Parco secondo i contenuti e le procedure di cui all'Art.17 della L. R. 5/99. Il Regolamento, in coerenza con gli obiettivi del presente Piano, disciplina le modalità attuative delle disposizioni di salvaguardia e valorizzazione, nonché le attività consentite dal presente Piano nel Parco.

Il Programma pluriennale di gestione e valorizzazione è predisposto dal Consorzio del Parco secondo i contenuti e le procedure di cui all'Art.18 della L. R. 5/99. Gli interventi predisposti dal Programma sono individuati ai fini dell'attuazione degli obiettivi specifici di salvaguardia e valorizzazione di cui al presente Piano secondo le indicazioni di priorità ivi contenute.

I PdG del ZSC e della ZPS, sono stati redatti in base alle indicazioni del DPR 357/97, del DM 3 settembre 2002 riportante le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e del Documento dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente "Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei ZSC e ZPS". Il Piano del Parco è redatto in coerenza con i PdG del ZSC e ZPS vigenti.

art. 17. - Strumenti di controllo

Ai sensi della L. R. 5/99, il Consorzio del Parco verifica l'attuazione degli indirizzi, delle direttive e delle prescrizioni del Piano attraverso gli strumenti di controllo di cui al presente articolo. L'attivazione di tali strumenti da parte del Consorzio del Parco verifica la conformità dei piani o progetti o interventi alle disposizioni del presente Piano e del Regolamento del Parco.

Il Consorzio del Parco predispone lo svolgimento di programmi di monitoraggio sul territorio del Parco al fine di:

- a) implementare le conoscenze sul Parco, tenuto conto delle priorità indicate dal presente Piano;
- b) determinare e monitorare lo stato di conservazione del patrimonio naturale presente, nonché lo stato delle trasformazioni in atto sia per dinamiche evolutive naturali del territorio sia per fattori antropici;

- c) verificare l'efficacia delle azioni e delle misure di salvaguardia e valorizzazione attuate, come disposte dal presente Piano e dagli strumenti di gestione e controllo.

La valutazione dell'attuazione del presente Piano è svolta in particolare attraverso la verifica degli indicatori specifici riportati nella VAS.

Il Consorzio del Parco rilascia, ai fini della loro approvazione, il parere di conformità, secondo l'obiettivo di cui al comma 1, su piani generali e di settore, regolamenti degli Enti pubblici territorialmente interessati dal Parco, comprese le loro varianti, nonché sui programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare nel territorio del Parco. Il Regolamento del Parco definisce gli aspetti procedurali relativi al parere di conformità.

Il Consorzio del Parco rilascia su progetti per interventi, impianti, opere, attività che comportino, nel territorio del Parco, trasformazioni ammissibili con particolare riferimento all'assetto ambientale e paesaggistico o per interventi specificatamente richiamati dalle disposizioni del presente Piano, ai fini della loro approvazione da parte degli enti proponenti, specifico e vincolante nulla osta secondo l'obiettivo di cui al comma 1. Il Regolamento del Parco indica le attività o interventi sottoposti a nulla-osta e definisce gli aspetti procedurali relativi al rilascio del nulla osta stesso nonché stabilisce la documentazione da allegare in base alle tipologie di progetti. Il nulla osta assume anche valore di rilascio di autorizzazione paesaggistica qualora sia intervenuta l'intesa con il Comune interessato per l'esercizio delle specifiche funzioni da parte del Consorzio del Parco.

Il nullaosta, per attività conformi al piano, viene rilasciato su richiesta dell'interessato, dal direttore del Parco.

Fatti salvi i casi in cui è richiesta la valutazione di impatto ambientale, in cui, ai sensi dell'art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, per come introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124, viene rilasciato entro il termine di 90 giorni dall'esito favorevole della suddetta Valutazione d'Impatto Ambientale, il nulla osta del Consorzio è rilasciato entro sessanta giorni dalla richiesta; esso si intende comunque accordato qualora il Consorzio non provveda entro il termine stabilito.

Il nullaosta verifica la conformità tra l'intervento proposto e le disposizioni del Piano e del Regolamento, nonché l'esito favorevole della valutazione di impatto ambientale ove prevista dal Regolamento. Per gli interventi, gli impianti e le opere per le quali è prescritta la concessione o l'autorizzazione di altri soggetti pubblici, il nullaosta è rilasciato, previa istruttoria eseguita dal Consorzio del Parco o a seguito di conferenza di servizio convocata dal Consorzio del Parco entro sessanta giorni dalla richiesta.

art. 18. - Autorizzazione

Gli interventi e le attività, ammissibili, nel territorio del Parco che possono avere una qualche incidenza sulla salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente Piano, e non sottoposti agli strumenti di controllo di cui all'Art. 17 delle presenti NTA, ovvero il cui procedimento approvativo è direttamente in capo al

Consorzio del Parco, sono sottoposti ad autorizzazione da parte dell'Ente stesso anche attraverso l'istituto del nullaosta a cura del Direttore. Il Regolamento del Parco definisce i relativi aspetti procedurali.

art. 19. - Poteri di autotutela

In base all'Art. 22 della L.R. 5/99, il Consorzio esercita i poteri di autotutela nel seguente modo:

- a) Il legale rappresentante del Consorzio, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso il ripristino o la ricostituzione di habitat, di beni, di componenti del paesaggio, di specie vegetali o animali danneggiate a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
- b) In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione di cui al punto precedente entro un congruo termine, il legale rappresentante del Consorzio provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui al DPR 380/01, in quanto compatibili e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 693.

art. 20. - Poteri sostitutivi e ordinanze dell'autorità regionale

L'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vigila sull'attuazione del Piano del Parco ai sensi dell'art. 23 della L.R. 5/99. Avvalendosi, se opportuno, di una struttura costituita come ai sensi dell'art.16 comma 8 della menzionata legge regionale.

TITOLO II - Struttura e componenti del Piano del Parco**CAPO I - Divieti generali, prescrizioni parallele, vincoli e destinazioni d'uso pubblico o privato nell'area del Parco****art. 21. - Divieti generali**

In base all'Art. 26 comma 1 della L. R. 5/99, nel territorio del Parco sono vietate, in generale, le attività e le opere che possono compromettere la conservazione degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Vige il divieto generale d'introduzione di specie non adatte, anche se autoctone della Sardegna ma estranee all'ecosistema del Parco, in attuazione inoltre delle norme di contrasto alle specie invasive di cui al Decreto Legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017 di "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, è pertanto

fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre nell'intero territorio del Parco le specie animali e vegetali di carattere invasivo di cui all'elenco dell'articolo 4 del citato Regolamento Europeo 1143/2014.

In base all'Art. 26 comma 2 della L. R. 5/99 sono, in particolare, vietati, fatte salve le ulteriori specificazioni contenute nei successivi articoli delle presenti Norme:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo degli animali selvatici;
- b) la manomissione ed il danneggiamento di nidi, ricoveri e tane degli animali;
- c) la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro - silvo - pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, animali o vegetali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- d) le attività estrattive diverse dalla produzione del sale;
- e) l'apertura di discariche;
- f) l'asportazione della sabbia;
- g) l'introduzione da parte di privati di esplosivi, mezzi distruttivi o di cattura;
- h) l'uso di armi da caccia;
- i) l'uso di fuochi se non in luoghi appositamente predisposti e segnalati;
- j) il sorvolo non autorizzato a bassa quota di mezzi aerei, fatti salvi quelli dei servizi di pubblica sicurezza e di protezione civile. È consentito l'uso di droni per attività di studio e di rilievo di aree limitate del territorio del Parco solo dietro specifica autorizzazione del Consorzio del Parco nella quale sono riportate le modalità operative specifiche per l'uso del drone o dei droni.

Ulteriori divieti possono essere previsti dal Regolamento di cui all'Art.17 della L. R. 5/99.

art. 22. - *Disciplina di tutela provvisoria e a regime*

La disciplina di tutela provvisoria del Parco, sino all'approvazione del Piano del Parco, è costituita dai seguenti istituti derivanti da diverse fonti normative:

- a) L'Art. 29 della L. R. 5/99, dispone che, fino all'entrata in vigore del Piano del Parco trovino applicazione, oltre alle norme di cui agli articoli 26 e 27 della stessa legge, come riportate all'Art.6 delle presenti NTA, le disposizioni contenute nel piano paesistico "Molentargius - Monte Urpinu", ancora vigente, di cui al decreto dell'Assessore regionale della pubblica istruzione 12 gennaio 1979, n. 7.
- b) L'Art. 36 delle Norme tecniche del Piano paesaggistico regionale prevede, come indirizzo, che le norme del PPR si applichino integralmente alle aree quali parchi, riserve, monumenti naturali regionali, istituiti ai sensi della L. R. 31/89 nell'ipotesi in cui non si sia proceduto all'approvazione dei Piani di cui all'Art. 12 della stessa L. R. 31/89.
- c) L'Art.4 delle Norme tecniche del PPR, prevede che le disposizioni del PPR stesso siano immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costieri, mentre i beni

paesaggistici e i beni identitari individuati e tipizzati dal PPR sono, comunque, soggetti alla disciplina del PPR, indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio.

- d) Il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”, detta le misure minime per le aree ZSC e ZPS, di cui delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree, in adempimento dell'Art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali misure devono essere applicate sino all'approvazione dei relativi Piani di Gestione.

La disciplina di tutela a regime, è definita dal Piano del Parco in conformità con i piani, PPR, PTP, PdG, di cui all'Art.1 delle presenti Norme. Il Piano del Parco dovrà essere adeguato all'eventuali varianti dei citati piani.

art. 23. - Vincoli derivati dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico

Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) prevede una serie di tutele e di limitazioni sulla pianificazione per le aree a pericolo di frana e/o di inondazione. In particolare, si richiama l'Art. 6 delle NTA del PAI che prevede che, in applicazione dell'articolo 17, comma 4, della Legge n. 183/1989, le previsioni del PAI prevalgono su quelle degli altri strumenti regionali di settore con effetti sugli usi del territorio e delle risorse naturali, tra cui i piani di bonifica, i piani delle attività estrattive, i piani per i materiali lapidei di pregio, i piani per gli ambiti territoriali ottimali di gestione delle risorse idriche, i piani delle riserve naturali e dei parchi regionali perimetrati ai sensi della L. R. 7.6.1989, n. 31. Le norme d'uso stabilite per i parchi e le riserve naturali regionali prevalgono tuttavia sulle prescrizioni del PAI in materia di interventi strutturali e non strutturali nelle aree di pericolosità idrogeologica media e moderata.

L'area del Parco non è direttamente interessata da perimetrazioni di pericolo idraulico e di pericolo geomorfologico individuate nel PAI. L'area del bacino sotteso è oggetto di perimetrazione di aree a pericolo di inondazione con tempi di ritorno da H1 ad H4 che laminano sullo specchio a partire dalla loro foce.

L'allegato del PAI “Zone Umide” enuncia la necessità di tutela per valli da pesca che costituiscono bene produttivo strategico e tale valenza è applicata al settore di Molentargius, in quanto oggetto di tutela esplicita e di attività produttive, nonché di elevata valenza ambientale, in modo tale da portarlo a livelli di R3 e quindi di essere oggetto di interventi di messa in sicurezza.

Il complesso delle perimetrazioni di pericolo di frana comprende alcuni sistemi di versanti del Sant'Elia – Calamosca e di Monte Urpinu. Tra essi, solo il sistema di Monte Urpinu è interno alla perimetrazione del ZSC che interessa il Parco e comunque riguarda aree limitate poste in compendi molto ristretti come la cava di Monte Urpinu e il Viale Europa.

Le NTA del PAI, nelle quali ricadono tutte le azioni derivanti dai Piani Stralcio paralleli (PSFF, PGRA e varianti PAI generali) producono effetti sulle aree del Parco.

art. 24. - Vincoli derivati dal Piano di tutela delle acque

In relazione alla tutela dei corpi idrici il D.Lgs. 152/2006 all'Art. 91 definisce le aree sensibili quale oggetto diretto di tutela ricomprendendo in esse, tra l'altro, i laghi di cui all'Allegato 6 alla parte terza del decreto, nonché i corsi d'acqua a esse afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa, e le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971; pertanto, l'area umida del Parco è sotto la diretta tutela dell'Art. 91 del D.Lgs. 152/2006.

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato dalla Regione ha individuato nel dettaglio, per la Unità Omogenea Fluminimannu Cixerri, le aree sensibili tra le quali sono comprese il Molentargius, come AT503, e lo Stagno delle Saline, come AT 504. Il settore di Molentargius – Saline risulta essere il recettore dei Corpi 005 (San Giovanni) e 006 (Riu Is Cungiaus), ma una ulteriore parte di bacino idrico superficiale urbano afferisce certamente a tale area. A tali aree si applicano le norme del Piano di tutela.

art. 25. - Vincoli derivati da acque pubbliche e pertinenze idrauliche

Nell'area del Parco sono direttamente presenti corsi d'acqua classificati, compresi nell'elenco del Testo Unico delle Disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici reso vigente con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n° 1775, e superfici d'acqua a pelo libero e conseguentemente non sono presenti servitù idrauliche di cui all'Art. 142, lett. c del D. Lgs. n° 42/04 ed essi afferiscono allo specchio ed alle pertinenze stagnali: 493 – Riu Saliu o Rio Pauli (afferente ex-stagno Terramaini – Canale Terramaini); 494 – Rio Trincetto (afferente il Rio Pauli); 495 – Rio San Giovanni (Rio Mortu) (afferente il Molentargius); 496 – Canale di difesa di Selargius (Rio Nou) (afferente il Rio San Giovanni); 497 – Rio Is Cungiaus (afferente il Molentargius); 498 – Rio San Pietro (afferente il Rio Is Cungiaus).

art. 26. - Vincoli derivati dalla Convenzione di RAMSAR

La Convenzione di Ramsar è stata ratificata, rendendola quindi esecutiva, dall'Italia con il D.pr. 13 marzo 1976, n. 448 e con il successivo D.pr. 11 febbraio 1987, n. 184 che hanno previsto, in aggiunta alla partecipazione alle attività comuni internazionali della Convenzione, una serie di impegni nazionali, quali:

- a) attività di monitoraggio e sperimentazione nelle "zone umide" designate ai sensi del D.pr. 13 marzo 1976, n.448;
- b) attivazione di modelli per la gestione delle "Zone Umide";
- c) attuazione del "Piano strategico 1997-2002" sulla base del documento "Linee guida per un Piano Nazionale per le Zone Umide".

Lo "stagno di Molentargius" è stato designato di valore internazionale con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 24 marzo 1977. Da tale individuazione non sono scaturite situazioni di vincolo ma impegni riguardo alle azioni soprarichiamate che porteranno, nel corso degli anni successivi alla

designazione e all'individuazione del ZSC e della ZPS, all'attuazione del programma Ramsar e alla istituzione del Parco regionale.

La perimetrazione individuata nella Convenzione, ricade interamente entro la perimetrazione del Parco.

art. 27. - Vincoli derivati dal ZSC e dalla ZPS

L'area del Parco è interessata dal ZSC ITB040022 - Stagno di Molentargius e territori limitrofi individuato dalla Regione Sardegna, in attuazione della direttiva Habitat 92/43/CEE e dalla ZPS ITB044002 - Stagno di Molentargius in attuazione della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Entrambi fanno parte della rete ecologica europea denominata Natura 2000 la quale è costituita per il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario nonché degli habitat delle specie floristiche e faunistiche di interesse comunitario⁽¹⁾.

Il territorio interessato dalla ZPS e dalla ZSC è riportato nell'elaborato cartografico TAV 02, unitamente alla localizzazione delle stazioni interessate dagli habitat di interesse comunitario rilevate nel ZSC e nel restante territorio del Parco. Successivi censimenti, promossi o a cura del Consorzio del Parco o di altri soggetti competenti, relativi agli habitat di interesse comunitario presenti nel territorio del Parco costituiscono aggiornamento all'elaborato cartografico TAV 02, senza che ciò determini variante al Piano.

Le direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE sono state integralmente recepite ed attuate in Italia, dalla legge 11/02/1992 n.157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. La direttiva "Habitat" ha trovato attuazione in Italia con il D.pr. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e relativi allegati, successivamente modificato, in particolare, con il D.pr. 120/03 che ne ha esteso l'applicazione anche alle ZPS. Per quanto riguarda la Sardegna, le direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, con i relativi allegati, sono state recepite e solo in parte attuate con l'Art.2 della L.R. 23/98. Tale legge risponde alla previsione dell'Art.1 comma 4 del citato D.pr. 357/97 che stabilisce che le regioni a statuto speciale provvedono all'attuazione degli obiettivi del D.pr. 357/97 nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione. Sino al completo recepimento delle citate direttive con apposita norma regionale, si applicano in Sardegna le disposizioni del D.pr. 357/97 e s.m.i. nonché le indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 alle quali si rimanda e con il decreto del Ministro per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007.

Nel territorio della ZSC sono vigenti le misure generali di conservazione richiamate dalle Linee guida ministeriali di cui sopra. L'Ente di gestione è tenuto a stabilire per il territorio della ZSC ITB040022, le eventuali misure preventive per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat delle specie, nonché la

¹ Gli elenchi dei ZSC e delle ZPS relativi alla regione biogeografica mediterranea, in cui ricade la Sardegna, sono stati pubblicati con i Decreti Ministeriali 25/03/2005 e sono stati adottati - a norma della direttiva 92/43/CEE - con Decisione della Commissione del 19 luglio 2006. Da ultimo, con D.m. 5 luglio 2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stati pubblicati gli elenchi di cui alla citata Decisione.

perturbazione delle specie di interesse comunitario e le eventuali misure specifiche di conservazione necessarie ai fini del perseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 del presente articolo, oltre alle disposizioni di salvaguardia già contenute nel presente Piano. A tal fine l'EdG ha adottato l'apposito Piano di Gestione della ZSC e il PdG della ZPS ultimi approvati. Le misure specifiche di conservazione, ai sensi della direttiva ministeriale, tengono conto delle misure generali di conservazione delle ZSC approvate dalla Regione, dei contenuti delle Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000, delle disposizioni adottate con DM da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in base alle previsioni di cui alla L. 296/2006, Art. 1 comma 1226.

art. 28. - Vincoli derivati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio

Il D. Lgs n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) definisce le aree tutelate per legge delle quali va tenuto conto nella individuazione delle destinazioni d'uso del territorio al fine di non produrre delle incompatibilità in fase di pianificazione. Si riportano le categorie di aree tutelate per legge previste dall'Art. 142 del D. Lgs n. 42/04 evidenziando gli elementi che interessano l'area del Parco:

- a) il territorio del Parco compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- b) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- c) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- d) l'area del Parco è interessata da settori con vincolo idrogeologico ai sensi della legge n. 3267/23 di cui all'Art. 142, lett. g del Codice.
- e) le zone umide Ramsar incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, entro il perimetro del Parco.

In riferimento ai vincoli paesaggistici occorre rilevare che l'area è interessata da vincolo paesaggistico, soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ufficio tutela del paesaggio della Regione, ex l. 1497/39. Tale previsione è stata poi ricompresa nel D. Lgs 42/04 all'Art. 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previdente) che prevede, fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 6, dell'articolo 144, comma 2 e dell'articolo 156, comma 4, che conservano efficacia a tutti gli effetti:

- a) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- b) i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico emessi ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- c) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;

Accanto agli immobili riconosciuti di interesse culturale con provvedimento di tutela formale (obbligatoriamente quelli di proprietà privata, oltre ad alcuni di proprietà pubblica) vi sono poi gli immobili che sono sottoposti a tutela “*ope legis*” ai sensi dell’Art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 che recita: “Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”. In base al Codice, pertanto:

- a) all’interno del perimetro del Parco tutti gli immobili – realizzati da almeno cinquanta anni - di proprietà dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico e delle persone giuridiche private senza fine di lucro (ONLUS), sono sottoposti alle disposizioni di tutela del Codice, almeno fino al momento dell’effettuazione della verifica dell’interesse culturale di cui al successivo Art. 12 del Codice, anche in assenza di un formale Decreto.
- b) *fino all’effettuazione della verifica, pertanto, qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte del Parco (Art. 21 comma 4 del D. Lgs. 42/2004), i beni sono inalienabili (Art. 54 e segg. del D. Lgs. 42/2004) e non può essere attivata la procedura per l’eventuale erogazione di contributi da parte del Ministero.*

art. 29. - Vincoli derivati dal PPR

Ai beni paesaggistici, identitari e alle componenti di paesaggio individuate dal PPR che ricadono entro l’area del Parco, si applicano le relative norme previste dal PPR. Infatti, in base all’Art. 4 delle NTA del PPR, giacché il Piano del Parco ricade all’interno dell’ambito costiero, le disposizioni del PPR sono immediatamente efficaci, sia quelle generali sia quelle relative ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati e tipizzati.

In riferimento agli ambiti di paesaggio del PPR il Piano del Parco è coerente con gli indirizzi dell’ambito di paesaggio 1 in cui ricade il Parco.

art. 30. - Regime proprietario nel territorio del Parco

Il Piano individua lo stato delle singole proprietà e degli Enti che hanno competenze. Nell’elaborato cartografico - TAV 04 Proprietà ed espropri previsti -; è riportata la situazione vigente sulle varie aree distinguendo e indicando le destinazioni attuali e previste:

- a) terreni ed immobili trasferiti in gestione al Consorzio del Parco
- b) terreni ed immobili in corso di trasferimento alla gestione del Consorzio del Parco
- c) terreni ed immobili trasferiti dal Demanio dello Stato al Demanio Regionale;
- d) terreni ed immobili di proprietà di altri Enti (Ministeri, Demanio militare etc.);
- e) terreni ed immobili affidati in concessione dal Consorzio del Parco.
- f) terreni ed immobili di proprietà privata

Ai fini dell'efficace attuazione degli obiettivi del presente Piano, costituiscono priorità di acquisizione in proprietà pubblica:

- a) le attrezzature del sistema per la conoscenza e la fruizione del Parco, non già di proprietà di enti pubblici;
- b) le aree con esemplari arborei di pregio;
- c) le aree interessate dalla necessità di tutela ambientale e di sviluppo del Parco secondo i relativi piani d'esproprio, in tal senso il presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità e di vincolo preordinato all'esproprio su dette aree.

CAPO II - Struttura del Piano del Parco

art. 31. - Articolazione Territoriale

Il Piano individua, quale riferimento per le Norme di attuazione, le seguenti aree:

- a) area del Parco Molentargius-Saline, di cui all'elaborato cartografico – TAV 21 Perimetrazione e Zonizzazione -, corrispondente alle aree omogenee, di cui all'articolo 14 della L. R. 5/99, che costituiscono un ecosistema complessivo e unitario.
- b) aree contigue, di cui all'elaborato cartografico – TAV 21 , corrispondente alle aree contigue in base all'articolo 32 della legge 394/91, rappresentate dalla regione sud-occidentale della Sardegna che individua lo spazio delle relazioni di prossimità che hanno riflessi significativi sul Parco. La disciplina di queste relazioni è condizione essenziale per l'efficacia della gestione del Parco.

Gli elementi caratterizzanti l'area del Parco sono le **Aree omogenee**, caratterizzate da **Invarianti** e **Scenari**.

- a) Le **Aree omogenee** sono definite con riferimento all'Art.14 della L. R. 5/99, quali aree che individuano comunità o biocenosi o territori spazialmente identificabili con specifiche e omogenee caratteristiche naturali, ecologiche, ambientali e di forme d'uso, cui sono associabili specifiche finalità normative e di gestione;
- b) le **Invarianti** individuano gli elementi di paesaggio fondamentali per garantire la tutela delle specificità naturalistico ambientali del Parco che, pertanto, non potranno subire alcun tipo di alterazione e per i quali sono ammessi solo azioni di monitoraggio e controllo finalizzate alla loro salvaguardia e controllo;
- c) gli **Scenari** sono definiti come possibili assetti che un'area può assumere a seguito di un insieme di azioni e attività di riqualificazione funzionale, architettonica e produttiva, compatibili con le invarianti. Negli scenari vengono evidenziate le azioni di riqualificazione e ripristino di assetti paesaggistici e ambientali, ritenute di prioritaria importanza.

In ragione delle caratteristiche ambientali e di uso del territorio del Parco, il Piano definisce e individua le seguenti aree omogenee come rappresentate nell'elaborato cartografico TAV. "21A": Area omogenea -A-; Area omogenea -B-; Area Omogenea -C-. Tali aree, per le finalità del presente Piano, sono sotto articolate come indicato nel prosieguo.

Le aree contigue si articolano nelle ecologie complesse descritte nelle Unità Paesaggistico Ambientali (UPA) di cui all'articolo 73 delle presenti NTA. Il Consorzio del Parco, d'intesa con la Regione Sardegna e/o con gli enti locali interessati, potrà pervenire, in base all'articolo 32 della legge 394/91, ad accordi che riguardino territori limitrofi a quello del Parco o, comunque, partecipanti all' area contigua, atti a regolamentare i processi di interazione con il territorio del Parco.

art. 32. - Area Omogenea -A- di rilevante interesse naturalistico

Tale Area, definita ai sensi dell'Art.14 della L. R. 5/99, comprende: le aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con specifiche finalità normative e di gestione. In tali aree ricadono gli habitat, i siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. Tale area è così sotto articolata:

- a) **Area A1: zona di tutela integrale**, che comprende l'areale del Bellarosa Minore e l'areale del Perda Longa (specchi d'acqua e argini); in questa area sono possibili interventi mirati alla sola conservazione, monitoraggi ambientali, e fruizione possibile attraverso capanni o solo lungo i margini esterni anche con funzione di presidio dell'area (vedi piani di gestione).
- b) **Area A2: zona di tutela attiva**, che comprende i seguenti areali: Argine Bellarosa Maggiore; Canale Mortu; Fasce di tutela lungo le sponde di tutti i bacini d'acqua e di tutti canali, per una larghezza complessiva di 50 metri, ove non diversamente specificato, laghetti della piana; Ecosistema filtro; in questa area sono possibili manutenzioni ordinarie periodiche e straordinarie per assicurare la funzionalità, monitoraggi ambientali, attività di fruizione controllata.
- c) **Area A3: zona di tutela con valore naturalistico e identitario** (possibile utilizzo per attività produttive compatibili come la produzione del sale), che comprende i seguenti areali: Bellarosa Maggiore; Perda Bianca (saline ottocentesche); Area Vasche di prima evaporazione e di seconda e terza evaporazione; Vasche salanti; aree dell'ex Nastro Trasportatore; in questa area sono possibili attività mirate al mantenimento degli schemi della circolazione della salina e degli argini. È ipotizzabile la possibilità di ripresa della attività della filiera del sale previa valutazione della assoluta compatibilità con le esigenze di tutela. Si sposa con gli obiettivi di tutela, di recupero identitario della storia del luogo, di sostenibilità economica del parco. Le attività a supporto della produzione o lavorazione del sale verranno localizzate in zona C.

Tale area è costituita dalle zone umide utilizzate in passato dalla produzione del sale; nell'ambito di queste aree sono definiti con precisione i bacini e le zone di pertinenza necessarie alle lavorazioni e alla movimentazione anche alla luce del moderno modello di funzionalizzazione del sistema salinifero in fase di studio.

Si riconoscono quali invarianti: l'impianto di movimentazione delle acque e i caratteri della biodiversità della fauna e della flora dei bacini umidi; le attuali destinazioni d'uso delle aree specificatamente destinate alla produzione del sale.

Le aree di cui sopra, indicate alle lett. a), b) e c) assumono la valenza di invarianti strutturali di natura morfologica, con le loro caratteristiche fisiche, storico industriali e con i caratteri della biodiversità della fauna e della flora dei bacini umidi e i relativi margini.

Sono ammessi gli interventi di recupero architettonico e storico dei manufatti e degli argini, laddove espressamente previsti da accordi di programma e comunque devono essere autorizzati. La realizzazione di nuove opere edilizie, le ristrutturazioni edilizie e/o l'ampliamento delle costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio, la realizzazione di nuove opere di mobilità e, più in generale, la realizzazione di opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia e l'assetto storico del territorio sono in ogni caso vietate.

Nelle suddette aree sono esclusivamente consentite opere di ripristino del sistema originario, compresa:

- la ricostruzione e la messa in sicurezza dell'Ex Nastro Trasportatore, la ripresa dell'intera filiera dell'attività saliniera, attraverso la tipizzazione dei prodotti anche per attività quali quelle sanitarie del ciclo del benessere;
- il recupero dei fabbricati d'appoggio all'ex attività saliniera, delle vasche di deposito in calcestruzzo e degli arginelli originari necessaria per ripristinare gli elementi di paesaggio;
- le operazioni di pulizia del fondo delle vasche, consentite, anche con mezzi meccanici e con metodologie di intervento atte a garantire l'equilibrio ambientale del sistema, previo rilascio del relativo Nulla Osta di cui all'Art. 41.

Nelle aree di cui al comma 1 lett. a), b) e c) gli scenari sono prevalentemente di tipo conservativo e di tutela attraverso le seguenti azioni:

- a) di mantenimento degli assetti attuali mediante azioni di manutenzione degli argini, della connessa viabilità, delle recinzioni e del sistema di movimentazione delle acque essenziale per garantire la conservazione degli habitat, degli specchi acquei e degli argini;
- b) di monitoraggio ambientale, controllo e ricerca sulla vita dell'avifauna e sulle biodiversità in generale, eseguite previa autorizzazione del Consorzio e solo per scopi di mantenimento dell'habitat;
- c) di manutenzione e ripristino dei luoghi in caso di eventi straordinari (incendi, alluvioni...);
- d) di limitazione o divieti permanenti dell'attraversamento o transito a specifiche tipologie di frequentatori o visitatori, su percorsi protetti e segnalati, indicati nel Regolamento;
- e) di riqualificazione della struttura generale dei bacini di Bellarosa Maggiore, di Perda Bianca e del sistema delle vasche salanti, mediante la regolazione dei livelli delle acque e la ricostituzione del disegno storico dei loro argini utilizzabili anche ai fini della ripresa della produzione del sale;
- f) di eliminazione o di riqualificazione di percorsi o strade o manufatti edilizi – anche privati – presenti all'interno delle fasce di tutela nel rispetto delle invarianti e degli scenari e secondo le prescrizioni del Regolamento;

- g) di costruzione-ripristino di sponde di argini interni o di canali secondo le tipologie costruttive originarie (es. argini interni con sponde e pali in legno);
- h) di messa in opera di sistemi di telerilevamento, videosorveglianza e di telecontrollo da remoto per il presidio costante del territorio, preferibilmente motorizzati con sistemi a energia rinnovabile, nonché il potenziamento dei sistemi di lotta agli incendi;
- i) di conservazione e recupero degli assetti attuali e riattivazione dell'attività estrattiva del sale compatibilmente con il mantenimento delle invarianti, nel rispetto dei principi della sostenibilità economico-ambientale;
- j) di nuove destinazioni d'uso delle aree non specificatamente deputate alla produzione che dovranno, comunque, essere complementari a tale destinazione produttiva;
- k) di recupero di volumetrie esistenti, comprese le relative aree di pertinenza esistenti o da individuare, destinate ad attività di monitoraggio, didattiche e di visita e ad attività economiche compatibili.

art. 33. - Area omogenea - B - area di fruizione sociale

Tale area, ai sensi dell'Art.14 della L. R. 26 febbraio 1999, n. 5, comprende: le aree di fruizione sociale, destinate all'accoglienza e alla permanenza dei visitatori del Parco nonché all'uso della spiaggia. Costituiscono, in generale, rispetto al sistema Parco delle aree di filtro o di pre parco rispetto ai sistemi esterni.

Le aree di cui al comma 1 sono tutte quelle non classificate come aree **A** e **C** in questo Piano e comprendono: i) tutta la rete stradale interna del Parco; ii) le aree destinate a parco pubblico nell'ambito dell'intervento RAMSAR; iii) le aree adiacenti la Via della Musica di Quartu; iv) il canale La Palma compreso fra la confluenza con il canale di Terramaini e l'idrovora del Rollone.

Nelle aree di cui al comma 2 si riconoscono quali invarianti la vocazione agraria e il mantenimento e/o il ripristino delle unità di paesaggio originarie e dell'unità dei caratteri architettonici e urbanistici della archeologia industriale.

In suddette aree, gli scenari sono di tipo evolutivo e comprendono nuovi assetti funzionali orientati alla costituzione di aree filtro, destinate alla tutela delle aree del Parco di maggiore sensibilità ambientale, attraverso le seguenti azioni:

- a) ubicazione di attività per lo sport e il tempo libero. In dette aree gli accessi, la sosta e il posizionamento di strutture di tipo amovibile a carattere provvisorio sono consentiti solo per finalità escursionistiche, didattiche e ricreative, sono ammesse in eccezione le seguenti strutture di tipo ligneo e inamovibile: servizi igienici del Parco, collegati ad adeguati sistemi di smaltimento dei reflui fognari, i fabbricati d'accoglienza visitatori nelle aree di Quartu Sant'Elena, anche per l'implementazione dell'erogazione di adeguati servizi turistici ;
- b) riqualificazione delle emergenze architettoniche, nel rispetto delle caratteristiche originarie, finalizzata principalmente all'insediamento di attività di strutture a carattere temporaneo funzionali all'implementazione di attività culturali, di ricerca e legate alla tutela della salute.

- c) realizzazione di spazi destinati all'insediamento del verde attrezzato e/o aree di parcheggio; in ogni caso è ammessa, esclusivamente, la predisposizione di specifici progetti che utilizzino le aree libere residue quale elemento di connessione tra il Parco e le aree urbane limitrofe.

art. 34. - Area B – Parco Naturale e Centro Didattico

Sono costituite dagli ambiti di territorio rinaturalizzati dal progetto RAMSAR, attualmente destinati ad orto botanico, e da altre aree ex agricole o di ex cava già acquisite e poi ricomprese nel progetto RAMSAR. Tali aree di proprietà del Parco sono adatte all'avvio di attività e alla predisposizione di attrezzature ludiche e culturali, sempre compatibili con i requisiti di tutela o ripristino ambientale.

Prevista la realizzazione di sistemi di protezione floro/faunistica, per finalizzare il loro ripopolamento, anche con chiusure stagionali al pubblico (aree pressino orto botanico).

Si riconoscono quali invarianti i caratteri della biodiversità e loro garanzia e gli assetti attuali o ripristinati delle originarie funzioni agricole.

In tal senso in alcune importanti porzioni di queste aree è ammessa l'interclusione stagionale del passaggio dei fruitori, per favorire la biodiversità mediante il ripopolamento fauno/floristico, anche mediante la realizzazione di appositi sistemi di chiusura al passaggio di persone e animali domestici.

Nelle aree di cui al comma 1 gli scenari sono di tipo trasformativo e comprendono le seguenti azioni:

- a) mantenimento degli attuali assetti, riferito alla destinazione d'uso, deve consentire la possibilità di localizzare attività di tutela della biodiversità e che dovranno essere preferibilmente di tipo ludico-culturale, senza escludere le attività produttive di tipo biologico limitatamente ad alcune aree sia per esigenze di integrazione con le attività rurali, sia conferire un carattere produttivo compatibile con l'economia del Parco.
- b) riqualificazione delle strutture esistenti finalizzata alla ricostituzione del paesaggio agrario tradizionale, da coordinare con gli ambiti adiacenti e le indicazioni dell'area **C2-R**;
- c) valorizzazione storica del rudere di casa Doll . Attivazione di aree didattiche negli ambiti delle ex-Cave.
- d) ricollegamento delle aree **C** ai percorsi interni del Parco ed eliminazione delle loro recinzioni.

art. 35. - Area omogenea C- di connessione

Tale area, per come definita e disciplinata dall'Art.14 della L. R. 5/99, comprende: le aree di connessione, in cui sono consentite attività produttive, legate alla produzione e lavorazione del sale, all'agricoltura, nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla tutela della salute ed allo sport, purché compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema.

Le aree di cui al comma 1 costituiscono anch'esse, il tessuto connettivo dell'area del Parco e comprendono tutte le aree nelle quali i processi di antropizzazione hanno trasformato significativamente l'ambiente naturale. Dette aree hanno subito e/o potrebbero subire gli effetti irreversibili delle attività umane

che si svolgono anche nelle aree ad esse adiacenti, sia se installate all'interno che all'esterno della delimitazione del parco.

In particolare tali aree sono così individuate: i) le aree antropizzate della Città del Sale; ii) le aree comprese fra il Perda Bianca e il quartiere del Sole di Cagliari; iii) alcune aree adiacenti alla via della Musica e al Perdalunga di Quartu; iv) le aree su cui sono insediati gli impianti tecnologici; v) le aree con vocazione agricola non utilizzate e non gravate da particolari vincoli, o situazioni di compromissione edilizia; vi) gli areali o unità proprietarie di compromissione edilizia nel territorio di Is Arenas - Medau su Cramu ad eccezione delle aree classificate **A** e **B** ai sensi del presente Piano; vii) le aree intorno all'edificio Sali scelti come sede istituzionale del Consorzio del Parco.

Nelle aree di cui al comma 3 si riconoscono quali invarianti la vocazione agraria e saliniera e il mantenimento e/o il ripristino delle unità di paesaggio originarie e dell'unità dei caratteri architettonici e urbanistici della archeologia industriale. In particolare nelle aree di connessione di confine con il territorio urbanizzato di Cagliari e Quartu Sant'Elena sono ammesse le attività indicate nell'azione Az.08, che potranno avere, nei due siti, diverse articolazioni ed anche attività agricole, saliniera e del connesso benessere per talassoterapia, di ospitalità, artigianali, sportive e turistico-ambientali.

In tali aree gli scenari sono di tipo evolutivo e comprendono differenti tipi di attività compatibili con l'equilibrio complessivo dell'ecosistema, legate alla produzione, alle attività turistiche e ricreative o alla fruizione scientifica, alle attività terziarie, ciascuna regolata specificamente, negli articoli seguenti.

art. 36. - Area C1 – Green- Tech

È costituita dall'area attualmente destinata ad ospitare funzioni o impianti ad elevata complessità tecnologica: l'area del Depuratore di Is Arenas.

Si riconoscono quali invarianti le destinazioni d'uso produttive per la produzione di energia e per i diversi cicli di trattamento e recupero per il riuso irriguo delle acque provenienti dal sistema urbano metropolitano di Cagliari.

Nelle aree di cui al comma 1 gli scenari sono di tipo strumentale alle funzioni del Parco e dell'area urbana e comprendono le seguenti azioni:

- a) destinazione dell'aree ad attività finalizzate alla produzione di energie pulite mediante tecnologie verdi (green-tech) anche per autoalimentare le attività del Parco, con interventi anche di tipo strutturale per i quali va curata la minimizzazione degli impatti;
- b) trattamento dei reflui con relativo ciclo integrato dell'acqua in grado di preservare i caratteri della biodiversità dei luoghi nonché loro riutilizzo per il mantenimento dell'Ecosistema Filtro, dei bacini delle acque dolci e per l'irrigazione delle aree verdi e di quelle agricole del Parco nel rispetto dei principi della sostenibilità economico-ambientale.

Nelle aree del depuratore e dei servizi connessi il soggetto gestore dell'impianto è obbligato ad effettuare controlli e monitoraggi notturni; nonché interventi manutentivi mirati al mantenimento delle condizioni qualitative dichiarate nelle specifiche richieste di autorizzazione all'esercizio rilasciate dalle autorità competenti.

art. 37. - Area C2- Parco Agricolo

È l'area costituita dall'intero rettangolo del territorio dei comuni di Cagliari e di Quartu Sant'Elena, di Is Arenas e di Medau su Cramu, compreso tra le vasche delle saline e il bacino di Bellarosa Maggiore, il confine comunale di Quartu e il limite del bacino del Perda Bianca.

Si riconoscono quali invarianti la destinazione d'uso agricola o naturale, con il mantenimento del tessuto fondiario formato in origine dalle partizioni catastali storiche dei lotti agricoli.

Nelle aree di cui al comma 1 gli scenari sono di tipo evolutivo delle funzioni insediate e comprendono le seguenti azioni:

- a) restauro del paesaggio agrario con definizione, tutela e piantumazione dei percorsi stradali pertinenti alla originaria maglia interpoderale.
- b) realizzazione, mediante piantumazioni o mantenimento in stato naturale, di fasce o aree longitudinali e trasversali di connessione ecologica tra le zone umide al contorno.
- c) incentivazione al reimpianto delle attività di conduzione fondiaria secondo il criterio della sostenibilità ambientale con coltivazioni a carattere tradizionale su lotti privati, con la realizzazione in tutto il Parco di non oltre 3 piccoli allevamenti ovi-caprini, ciascuno di massimo 120 animali in lattazione, anche muniti di mini caseifici, e di centri per equini per attività ricreative e sportive, in cui è ammessa la presenza di qualche animale d'affezione, secondo comunque le indicazioni del Regolamento.
- d) attivazione nel Parco Agricolo di impianti di adduzione idrica a scopo irriguo, anche attraverso il riutilizzo dei reflui provenienti da Depuratore di Is Arenas, con possibilità di nuovi impianti colturali orticoli, anche al fine di contrastare i processi in atto di salinizzazione dei terreni.
- e) coordinamento e assistenza tecnica per le conduzioni agricole che dovranno rispondere a modelli tradizionali o di bioagricoltura, e dovranno concorrere alla promozione del "Marchio del Parco".
- f) possibilità da parte del Consorzio o altri enti coordinati dal Parco di acquisire lotti privati a scopo agricolo o ambientale da riqualificare.
- g) possibilità di affidare a cittadini o ad associazioni lotti pubblici agricoli per la loro conduzione secondo i temi dell'agricoltura biologica e sostenibile.

art. 38. - Area C2 – R- Areali o unità proprietarie di compromissione edilizia nel territorio di Is Arenas - Medau su Cramu

Sono aree caratterizzate dalla presenza di insediamenti residenziali, legalmente o illegalmente edificati, soggetti alla disciplina di cui al presente articolo. Tali aree sono oggetto di rinaturazione e di ricostituzione del paesaggio agrario. Nelle stesse sono ricomprese anche le reti infrastrutturali (strade, elettrodotti, etc.) sia di superficie che quelle eventualmente presenti nel sottosuolo. Tali aree sono costituite da unità fondiari singole o aggregate in gruppi confinanti, in origine adibite a usi agricoli, successivamente interessate da edificazioni di volumetrie edilizie e/o recinzioni destinate a funzioni diverse, tra le quali quelle agricole residenziali, di deposito, produttivo-artigianale ecc.

Costituiscono nell'ambito della sottozona un insieme di edifici variamente articolato, sommatoria di singole proprietà di modeste dimensioni. Esse sono prevalentemente incluse nella zona C e più raramente in zona A o B e devono tendere a rispettarne le invarianti e gli scenari, in un quadro di distinte situazioni che devono essere oggetto di valutazione sul loro stato di legittimità urbanistica, edilizia ambientale e paesaggistica.

Si riconoscono quali invarianti: i caratteri ancora leggibili dell'ecosistema terrestre e degli habitat della piana, della biodiversità della fauna e della flora, dell'originario sistema fondiario e infrastrutturale agrario di Is Arenas - Medau Su Cramu e il loro prioritario recupero e riqualificazione; il mantenimento delle unità edilizie legittime o la loro riqualificazione compatibile con le esigenze di recupero e riqualificazione del paesaggio agrario.

Nelle aree di cui al comma 1 gli scenari sono di tipo evolutivo-trasformativo e comprendono le seguenti azioni:

- a) riqualificazione del territorio compromesso mediante azioni territoriali di ripristino della maglia agraria, anche mediante il ricorso ad operazioni di perequazione immobiliare, al fine di ripristinare l'uso dei fondi per attività agricole;
- b) mantenimento delle unità edilizie, dichiarate illegittime, con possibilità di riqualificazione e/o ristrutturazione delle stesse anche mediante il ricorso a operazioni di demolizione e ricostruzione delle volumetrie realizzate rispettando le indicazioni e prescrizioni contenute nel Regolamento (ad esempio, dimensione fuori terra, colore, possibilità di trasformazione delle volumetrie legittime secondo tipologie edilizie maggiormente consone all'immagine ambientale del Parco; dimensionamento e tipologia delle recinzioni dei lotti, tese a garantire la permeabilità ecologica, ecc.);

riqualificazione del paesaggio agrario con la rimozione delle recinzioni attuali e la sostituzione con recinzioni storiche e permeabili al passaggio della fauna del Parco. Tali recinzioni dovranno essere in maglia metallica in modo tale che lascino un franco dal suolo di circa 15 cm e schermate da

vegetazione autoctona; e con la demolizione di tutte le recinzioni solide o murarie dei lotti non costituite da sole siepi o alberature;

- c) nuova localizzazione di tutte le attività antropiche non compatibili con gli obiettivi e gli indirizzi del Parco e rinaturalizzazione dei lotti e delle pertinenze secondo la normativa della zona C2 Parco Agricolo;
- d) riconversione delle rimanenti destinazioni in altre compatibili con le esigenze di tutela e di mantenimento dei caratteri ecologici. Le attività ospitate nelle unità fondiari incluse nella zona C2 del Parco devono concorrere in base al Regolamento alla promozione del Marchio del Parco, oltre a garantire il presidio territoriale (ospitalità diffusa, residenza, attività di trasformazione legate all'utilizzo dei fondi agricoli);
- e) ridisegno della viabilità interpoderale e dei camminamenti pedo-ippo-ciclabili, con la finalità di ricondurla a funzioni di carattere locale e di contrastare la costruzione di reticoli viari estranei all'originario assetto fondiario dell'area di Medau su Cramu e Is Arenas;
- f) individuazione e costruzione, mediante piantumazioni o mantenimento in stato naturale, di aree o di fasce longitudinali e trasversali di connessione ecologica tra le aree delle zone C2, e le zone umide al contorno; tali sistemi di connessione ecologica, coordinati con quelli previsti nella zona C2 Parco Agricolo, interrompono la continuità delle unità fondiari singole o aggregate contribuendo alla ricostituzione della originaria maglia del tessuto agrario interpoderale.

art. 39. - Area C3 - Aree di limitato valore ambientale con la presenza di edifici storici legati alla produzione del sale.

Sono costituite dalle seguenti aree:

- 1) quella che circonda l'Edificio Sali Scelti, sede del centro direzionale del Parco e della Stazione Forestale, la Darsena e i fabbricati a suo tempo destinati alle Officine e allo Scalo d'Alaggio;
- 2) quella che circonda l'Edificio Sali Potassici;
- 3) l'Edificio Sali di Gesso e una sua limitatissima porzione d'area che lo circonda;
- 4) Area del cumulo e del Rollone;
- 5) il campo di Calcio "dell'Atletico" con le sue pertinenze di accesso, di parcheggio e d'ospitalità degli sportivi, degli spettatori.

Si riconoscono quali invarianti le caratteristiche costruttive dell'architettura industriale e della storica attività sportiva.

Nelle aree in argomento gli scenari sono di tipo evolutivo - trasformativo e comprendono le seguenti azioni:

- a) Riqualficazione delle volumetrie esistenti mantenendo le caratteristiche costruttive e compositive caratteristiche della architettura industriale dei luoghi rispettando le indicazioni e prescrizioni indicate nel Regolamento e riedificazione delle limitatissime volumetrie destinate agli atleti del campo sportivo;

- b) Cambi di destinazione d'uso per attività del terziario e per servizi sportivi, compatibili con le attività del Parco e, comunque, indissolubilmente legate alle attività istituzionali dell'Ente;
- c) Riqualficazione delle aree esterne di pertinenza degli edifici con il ricorso al trattamento a verde delle aree e della costruzione di viabilità locale col ricorso a metodologie di ingegneria naturalistica.

art. 40. - Procedimento per l'avvio di nuove attività – Nulla osta.

Ai sensi dell'articolo 21 della Legge Regionale n° 5/1999, il Consorzio del Parco rilascia il nulla osta per la realizzazione, laddove consentito nelle diverse zone di cui al presente Capo, di attività, interventi edilizi, interventi di trasformazione del territorio, opere e impianti di qualunque genere, per i quali sia necessaria l'autorizzazione preventiva (permesso di costruire, denuncia di inizio attività o altra procedura autorizzativa secondo le vigenti disposizioni).

Il nulla osta è finalizzato a verificare la conformità, la sostenibilità ambientale e la compatibilità con le previsioni e le prescrizioni del Piano, del Regolamento e delle Norme Tecniche di Attuazione.

A tal fine, si precisa che la domanda di nulla osta dovrà essere compilata dal soggetto istante su carta libera e dovrà contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti minimi:

- a) Generalità del richiedente con indicazione delle aree interessate dal progetto e relativa documentazione attestante la titolarità delle stesse;
- b) Tavole progettuali e relativa descrizione degli interventi ivi progettati (tipologia di intervento, opere, impianto, attività);
- c) Riferimenti in merito alla localizzazione dell'intervento e delle tempistiche previste;
- d) Ulteriore documentazione progettuale (Elaborati grafici, cartografia, documentazione fotografica, relazione paesaggistica ed estratto cartografico della disciplina urbanistica vigente contemplata dallo strumento urbanistico comunale di riferimento).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 della Legge Regionale n°5/1999, il termine per il rilascio del nulla osta o il suo diniego è fissato in 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i casi in cui è richiesta la Valutazione di Impatto Ambientale. Qualora il Consorzio del Parco verifichi che la documentazione allegata non corrisponda, o non sia esaustiva, rispetto a quella richiesta dalle procedure di autorizzazione, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine è sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovvero dalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazione degli stessi, in quest'ultimo caso non superiore a 45 giorni da tale comunicazione.

Nel caso di istanze di particolare complessità il termine di rilascio o diniego del Nulla Osta è fissato in 90 giorni, consecutivi dalla data di presentazione, fermo restando l'attivarsi dei termini di sospensione, come nel precedente periodo.

Il Consorzio del Parco, per i progetti e gli interventi di cui al comma 1, può richiedere, ove necessario, una documentazione integrativa che ne illustri gli effetti e ne valuti gli impatti sull'ambiente. A tal fine detta documentazione deve avere contenuti tecnici relativi a quelli di seguito indicati:

- a) nel DPCM 12 dicembre 2005, al fine di valutare la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
- b) nell'Allegato V del Titolo II del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ove applicabile;
- c) nell'Allegato G al DPR 8 settembre 1997 n. 357, per come aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120 e alle linee guida nazionali del Ministero Ambiente per la Valutazione d'Incidenza pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°303 del 28 dicembre 2019 ove applicabile.

Il Consorzio del Parco, sulla base del progetto e della documentazione integrativa acquisita, può motivatamente prescrivere eventuali modifiche, integrazioni e accorgimenti necessari a eliminare o mitigare gli effetti negativi degli interventi e delle attività sull'ambiente e/o sul paesaggio.

I progetti di opere, pubbliche o private, e i piani e programmi, di iniziativa pubblica o privata, laddove consentiti dal Piano e dal Regolamento, per le quali sia prescritta, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, la valutazione di impatto ambientale, o la valutazione di incidenza, o la valutazione Ambientale Strategica, sono comunque soggetti al nulla osta del Consorzio che può dettare specifiche prescrizioni al fine di renderli compatibili con le finalità di tutela del Parco.

art. 41. - Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali e disciplina transitoria.

Fermo restando quanto previsto dall'art.7 delle presenti NTA, in relazione all'efficacia giuridica delle previsioni contenute nel presente Piano, sino alla data di approvazione della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano, i Comuni non possono autorizzare interventi edilizi e/o di trasformazione del territorio né adottare varianti dello strumento urbanistico in contrasto con la disciplina del Piano né possono adottare piani attuativi, piani strategici, programmi o accordi di programma di qualunque natura che interessino il territorio del Parco e che siano in contrasto con la disciplina del Piano.

TITOLO III – Sistemi di gestione nel Parco

CAPO I - Indirizzi e criteri per gli interventi sul sistema ambientale

Gli indirizzi generali sono finalizzati alla tutela del sistema ambientale. Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari o gestori a qualsiasi titolo di cespiti nel territorio del Parco sono obbligati a rispettare i seguenti indirizzi:

- 1) Applicazione delle pratiche preventive di lotta agli incendi, durante tutto l'anno, secondo le regole dell'Ordinanza Regionale Antincendio e secondo i dettami del Regolamento del Parco;

2) Sorvegliare il territorio del Parco e segnalare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi pratica illecita quale, ad esempio, l'abbandono di rifiuti, l'abbandono di animali, il maltrattamento di animali, l'uso di pratiche non idonee in grado di generare il rischio d'incendi e comunque tutti quegli atti e pratiche che saranno dettagliate nel Regolamento del Parco.

Il Consorzio di gestione del Parco s'impegna a mantenere in funzione e ad ampliare a sue spese e onere il sistema complesso idrico destinato alle pratiche di lotta diretta antincendio e il sistema di Videosorveglianza; ponendosi l'obiettivo finale di coprire con questi due sistemi l'intero territorio del Parco, per potenziare la protezione del complessivo ecosistema.

I criteri per gli interventi sul sistema ambientale devono essere necessariamente coerenti con le misure riportate in:

Decreto 17 ottobre 2007, per come poi modificato con successivo Decreto del medesimo Ministero dell'Ambiente del 22 gennaio 2009, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 258 del 6 novembre 2007. A tal fine si deve fare riferimento alle tipologie ambientali evidenziate nei vigenti due Piani di Gestione della ZSC e della ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione in essi previste.

Piano paesaggistico regionale Sardegna

Convenzioni di varia natura stipulate fra Il Parco e la RAS

Linee guida per la gestione ambientale per le saline del Mediterraneo e del Mar Nero (modello gestionale), prodotte nell'ambito del progetto "LIFE10/IT/000256)

Norme per l'attuazione delle Azioni

Az.01 - Progetto di tutela, conservazione e ripristino funzionale del sistema di vasche e canali del comparto delle acque salate.

Misure di mitigazione/miglioramento

Nell'ambito dello studio e definizione dei più appropriati flussi e livelli idrici da perseguire, dovranno essere considerate anche le previsioni a rialzo, a breve, medio e lungo termine, delle temperature e del livello medio marino conseguenti ai cambiamenti climatici in atto.

Nell'ambito del Progetto di tutela, conservazione e ripristino funzionale del sistema di vasche e canali del comparto delle acque salate diventa prioritario considerare l'etologia delle specie specialmente avifaunistiche al fine di non modificare le condizioni mesologiche di riferimento.

Az.02 - Progetto di ripristino della funzionalità del comparto delle acque dolci.

Misure di mitigazione/miglioramento

Nell'ambito dello studio e definizione dei più appropriati flussi e livelli idrici da perseguire, dovranno essere considerate anche le previsioni a rialzo, a breve, medio e lungo termine, delle temperature e del livello medio marino conseguenti ai cambiamenti climatici in atto.

Nell'ambito del Progetto di tutela, conservazione e ripristino funzionale del sistema di vasche e canali del comparto delle acque dolci diventa prioritario considerare l'etologia delle specie specialmente avifaunistiche al fine di non modificare le condizioni mesologiche di riferimento.

Az.03 - Piano (attuativo) per la realizzazione di un parco agricolo nell'area di Medau Su Cramu.

Misure di mitigazione/miglioramento

Al fine di favorire il corretto inserimento delle unità edilizie, il Piano attuativo dovrà delineare indirizzi e prescrizioni che definiscano le dimensioni massime fuori terra, la tipologia architettonica, le tipologie di recinzioni da utilizzare, un piano del colore, etc.

Nelle zone agricole localizzate in prossimità di canali e/o di lagune dovrà essere assicurata una fascia inerbita o costituita da arbusti, di larghezza compresa tra 3 e 5 metri, tra la zona umida e quella agricola, allo scopo di creare un'area di corridoio e rifugio per la fauna.

Dovrà essere fatta una perizia tecnica specialistica finalizzata a verificare la presenza di colonie di chiroteri in edifici o infrastrutture da demolire o ristrutturare in modo da indirizzare correttamente la tempistica dei lavori e pianificare le misure compensative in accordo con le "Linee guida per la conservazione dei chiroteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi", redatte dal MATTM e da ISPRA.

Az.04 - Piano di restauro e di riqualificazione, anche a supporto della fruizione, del patrimonio edilizio, storico e non, del Parco

Misure di mitigazione/miglioramento

Dovrà essere previsto l'utilizzo di materiali ecosostenibili e di tecniche costruttive che prevedano la demolizione selettiva delle componenti e la possibilità di riutilizzare o riciclare i materiali; dovrà essere assicurata la massima integrazione degli interventi con il contesto. Inoltre, nelle opere di riqualificazione dovranno essere introdotte, laddove possibile, soluzioni volte al risparmio idrico ed energetico.

Le opere di riqualificazione delle volumetrie esistenti dovranno essere svolte escludendo i periodi riproduttivi dell'avifauna e di altre specie significative per i diversi livelli trofici.

Dovrà essere fatta una perizia tecnica specialistica finalizzata a verificare la presenza di colonie di chiroteri in edifici o infrastrutture da demolire o ristrutturare in modo da indirizzare correttamente la tempistica dei lavori e pianificare le misure compensative in accordo con le "Linee guida per la

conservazione dei chiroterri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi”, redatte dal MATTM e da ISPRA.

Az.05 - Documento di coordinamento delle discipline di gestione del Parco, del sito ZSC e del sito ZPS

Misure di mitigazione/miglioramento

Dovrà essere prevista la redazione di un documento di coordinamento delle discipline di gestione del Parco, tramite la predisposizione di un "regolamento Quadro" e di specifici sub regolamenti, che contenga l'implementazione della sezione relativa al regime sanzionatorio e almeno le regolamentazioni per contrastare:

- il disturbo per l'avifauna da parte dei fruitori del Parco;
- l'apertura di sentieri e percorsi non autorizzati;
- i fenomeni di incendio (degrado delle componenti faunistiche e floro-vegetazionali e l'alterazione delle caratteristiche pedologiche al livello locale);
- le attività di bracconaggio legate alla cattura dello storno;
- il fenomeno del randagismo;
- l'elevata permeabilità dei confini del Parco nei confronti delle attività confinanti, con particolare riferimento al settore di Quartu Sant'Elena;
- l'abbandono dei rifiuti;
- la presenza di entità faunistiche e floristiche alloctone invasive;
- la pratica di attività non coerenti con le finalità di tutela del Parco, quali pastorizia, equitazione, ... (regolamentazione per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività e per l'utilizzo del Marchio del Parco);
- la presenza di cani vaganti (standardizzazione delle procedure di pronto intervento).

Az.06. Piano/Programma di interventi di Eco Management

Misure di mitigazione/miglioramento

Al fine di limitare le possibili interferenze con le valenze presenti nel Parco dovrà essere garantita principalmente la tutela delle specie faunistiche di interesse comunitario potenzialmente presenti, prescrivendo l'adozione di accorgimenti in sede di progettazione degli interventi (es. verifica di eventuali nidi/rifugi, tutela di potenziali emergenze sito specifiche, etc.). Nelle fasi di progettazione e esecuzione ci si dovrà avvalere, a seconda della tipologia e del contesto in cui si interviene, di un esperto faunista e di un esperto botanico, con il compito di individuare eventuali ulteriori accorgimenti che dovessero rendersi necessari, al fine di garantire il minor disturbo possibile alle specie faunistiche e la tutela degli habitat e delle specie vegetali di importanza comunitaria.

A tal proposito sarà necessario la predisposizione delle aree di cantiere in settori a minor valore ecologico oltreché l'utilizzo di strumentazioni a basso impatto acustico e il mantenimento delle attrezzature di cantiere in eccellente stato di manutenzione e funzionamento. Resta comunque consigliabile che tutte le aree funzionali all'esecuzione dei lavori (aree di deposito attrezzature, stoccaggio dei materiali, sosta e transito dei mezzi, strutture provvisorie, etc.) siano possibilmente individuate, anche in accordo con l'esperto botanico, in siti privi di vegetazione.

Per quanto attiene i rifiuti prodotti dovrà essere limitato lo stoccaggio degli stessi riducendo i tempi di permanenza in situ al minimo e più in generale adottando le opportune misure per minimizzare la loro dispersione.

Infine, dovranno essere pianificate e calendarizzate le attività al fine di non arrecare nessun disturbo alla fauna. Interrompendo i lavori nei periodi più sensibili per le specie di interesse comunitario e in particolare durante il periodo riproduttivo (indicativamente da marzo a luglio), ad eccezione delle manutenzioni ordinarie delle fasce tagliafuoco necessarie per la tutela degli ecosistemi stesso oltreché per la salute pubblica.

In coerenza con il regolamento per l'attuazione delle misure di conservazione specifiche nei siti Rete Natura 2000, ZSC ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi e della ZPS ITB044002 Saline di Molentargius, l'intervento dovrà rispettare quanto riportato nella parte IV, Tutela generali del contesto e norme transitorie, nell'art 10. Interventi di gestione, manutenzione e trasformazione, ed in particolare:

- Comma 2. Nell'apertura di cantieri entro e ai margini delle aree dei Siti RN2000-PNRM per i quali sia potenzialmente previsto la produzione di rumori che possano arrecare disturbo alla fauna presente deve essere prevista l'installazione di barriere temporanee fonoassorbenti;
- Comma 3. Gli interventi di sfalcio dei canneti degli ambiti umidi non riconducibili alla manutenzione ordinaria della viabilità di servizio devono essere effettuati adottando un approccio progressivo che preveda lo sfalcio annuale di piccoli settori (es. sfalcio alternato delle sponde dei canali, sfalcio di segmenti discontinui del perimetro delle vasche) obbligatoriamente nel periodo compreso fra il 1° settembre e il 30 novembre. Sono ammesse deroghe, esclusivamente per ragioni di tutela ambientale e di lotta preventiva agli incendi, ma solo dietro rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente Parco;
- Comma 4. L'installazione di impianti a rete, qualora ammissibili dalle presenti misure di conservazione, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agrosilvopastorale, sia al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e

verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.

- la realizzazione del censimento annuale delle presenze dei fruitori del Parco (capacità di carico turistico);
- la ricognizione dei regimi di proprietà lungo il perimetro del Parco, finalizzata a definire gli espropri e/o accordi pubblico-privato necessari per la definizione di fasce di tutela;
- la costruzione di un progetto di integrazione tra le attività di fruizione e gli operatori economici presenti all'interno dell'area Parco (pastorizia, equitazione, ...);
- la standardizzazione delle procedure di pronto intervento per la presenza di cani vaganti (coinvolgimento degli attori interessati - polizia municipale, servizio veterinario ASL, Forestale e Parco).

Inoltre, l'azione Az.06 dovrà integrarsi con le azioni previste all'interno dei Piani di Gestione relative all'eradicazione delle specie floristiche e faunistiche alloctone invasive.

Az.07 - Piano di interventi per l'eliminazione degli elementi inquinanti esistenti nel territorio del Parco

Misure di mitigazione/miglioramento

L'azione si dovrà integrare con le azioni riguardanti l'organizzazione della fruizione interna al Parco e con le azioni di sensibilizzazione e programmi didattici.

Az.08. Programma Pluriennale di Sviluppo Economico

Misure di mitigazione/miglioramento

Definizione di un Programma Pluriennale di Sviluppo Economico, da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), finalizzato a perseguire la sostenibilità economico-finanziaria del sistema, che definisca una serie di azioni possibili e sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, tra loro sinergiche e/o alternative, che comprenda almeno studi di fattibilità inerenti alle seguenti tematiche specifiche:

- ripresa della produzione del sale, con finalità anche didattiche e del benessere (Scalo d'Alaggio);
- produzione di energia da fonti rinnovabili (con finalità legate principalmente a coprire i consumi interni), anche in stretta collaborazione con realtà pubbliche e/o private che operano sul territorio nel campo della ricerca e produzione di energia;
- promozione di percorsi virtuosi (Economia Circolare), con particolare riguardo all'uso e smaltimento dei materiali residui delle lavorazioni agricole.

Az.09 - Progetto "Porte del Parco"*Misure di mitigazione/miglioramento*

Le attività di cantiere dovranno essere comunque previste in periodi basso-impattanti per la fauna sensibile utilizzando attrezzature in ottimo stato di manutenzione e efficienza. Dovranno essere inoltre adottate attenzioni e buone pratiche volte alla limitazione dei fenomeni di calpestio su superfici occupate da formazioni vegetazionali spontanee.

In coerenza con le misure regolamentari di conservazione delle ZSC ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi e della ZPS ITB044002 Saline di Molentargius l'intervento dovrà rispettare quanto riportato nell'art 5 Tutela della flora – prescrizioni e indirizzi al comma 2: "È vietato danneggiare, estirpare o distruggere le specie vegetali protette comprendente le specie elencate nell'allegato 2 delle sopracitate misure".

Inoltre:

- Le aree sosta dovranno essere localizzate solo in corrispondenza di aree già ~~utilizzate allo scopo~~, trasformate e prive di habitat e di specie floristiche di interesse conservazionistico.
- Le opere dovranno essere realizzate lontano dai periodi di riproduzione della fauna.
- Questa azione è direttamente connessa alla Az.10, a cui si rimanda per l'approfondimento di ulteriori fattori di impatto, soprattutto in fase di esercizio e relative azioni di mitigazioni.
- La realizzazione del nuovo accesso è subordinata alla riorganizzazione dell'accessibilità lungo l'asse di viale Marconi, in prossimità del Centro Commerciale "Le Vele".
- Dovranno essere implementati i servizi per l'intermodalità (ad es. auto - noleggio bici).
- Gli info-point ed i servizi di accoglienza dovranno essere dotati di attrezzature di supporto alla fruizione (noleggio biciclette, audioguide, binocoli, ...).
- I nuovi servizi di accoglienza dovranno essere collocati preferibilmente all'interno di strutture del Parco già esistenti o da riqualificare.
- Per l'inserimento di nuove strutture di servizio/accoglienza dovranno essere utilizzate preferibilmente strutture amovibili e non fisse, limitando gli interventi di impermeabilizzazione del suolo.

Az.10 - Piano di riorganizzazione della fruizione interna al territorio del Parco, comprese la valorizzazione della rete sentieristica, delle aree verdi, dei punti di osservazione dell'avifauna e degli ambienti acquatici, funzionale alle esigenze di visita del Parco.*Misure di mitigazione/miglioramento*

Nelle fasi di progettazione e esecuzione ci si dovrà avvalere, a seconda dell'intervento e del contesto in cui si opera, di un esperto faunista e di un esperto botanico, con il compito di individuare eventuali

ulteriori accorgimenti che dovessero rendersi necessari, al fine di garantire il minor disturbo possibile alle specie faunistiche e la tutela degli habitat e delle specie vegetali di importanza comunitaria valutando laddove possibile i diversi monitoraggi effettuati anche negli anni precedenti (con particolare attenzione alla distribuzione e riproduzione delle specie, non solo avifaunistiche, ma anche di altre specie rilevanti nella catena trofica e negli equilibri ecosistemici).

In tutti gli interventi sarà necessario effettuare sopralluoghi mirati al fine di pianificare le strategie di intervento in modo da minimizzare il disturbo specialmente nel periodo riproduttivo evitando i lavori nei mesi più sensibili (da marzo a luglio). Le aree di cantiere dovranno interessare solo aree prive di vegetazione o comunque degradate ed essere contenute nel tempo. Specialmente per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi sentieri, essi dovranno occupare aree con vegetazione degradata e/o con assenza di esemplari significativi (compresi gli endemismi) nel contesto di riferimento senza alterare le dinamiche ecologiche esistenti. Qualora durante la realizzazione dei lavori si dovesse riscontrare la presenza di specie alloctone invasive si dovrà provvedere alla loro eradicazione.

Al fine di tutelare le specie, in fase progettuale dovrà essere prevista l'adozione di attenzioni volte al contenimento delle emissioni di rumori (attrezzature a basso impatto acustico e in perfetto stato di manutenzione) e del sollevamento polveri (inumidimento cumuli di materiali e viabilità sterrata).

In merito al progetto complessivo di miglioramento della fruizione del Parco e ai potenziali impatti ad esso connessi, diventa necessaria la realizzazione del censimento annuale delle presenze dei fruitori del Parco (capacità di carico turistico) e la costruzione di un progetto di integrazione tra le attività di fruizione e gli operatori economici presenti all'interno dell'area Parco (pastorizia, equitazione, ...).

Si dovrà prevedere un idoneo monitoraggio dell'avifauna in tutte le aree interessate dalle opere, nelle fasi ante operam, durante l'esecuzione dei lavori e nel post operam, al fine di valutare le tendenze delle popolazioni di uccelli e individuare, eventualmente, ulteriori misure di mitigazione, qualora necessarie, anche in fase di esercizio.

Il nuovo assetto gestionale del Parco, con una rete sentieristica organizzata e infrastrutturata, affiancato dal monitoraggio continuo della componente biotica potrà contribuire a migliorare lo stato conservazionistico del compendio umido del Molentargius.

In coerenza con le misure regolamentari di conservazione delle ZSC ITB040022 Stagno di Molentargius e territori limitrofi e della ZPS ITB044002 Saline di Molentargius gli interventi dell'Az. 10 dovranno considerare quanto riportato nelle sopracitate misure e in particolare:

- art. 3 Divieti generali
 - b) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli
 - f) alterare le acque e i suoli nei con sversamento di prodotti e sostanze di qualsiasi tipo;

- art. 4 Tutela della fauna – prescrizioni e indirizzi
comma 18. È obbligatorio adottare accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche (es. rifiuti, cibo per animali domestici o per colonie feline) potenzialmente utilizzabili da specie animali opportuniste (quali gabbiani o corvidi);
- art.5 Tutela della flora – prescrizioni e indirizzi
comma 2 È vietato danneggiare, estirpare o distruggere le specie vegetali protette comprendente le specie elencate nell'allegato 2 delle sopracitate misure.
comma 3 La gestione periodica degli ambiti di canneto deve essere autorizzata dall'Ente gestore e deve realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso.

Inoltre:

- Si dovrà prevedere l'installazione di cartellonistica monitoria lungo i percorsi/sentieri relativa ai gradi di sensibilità delle specie di interesse conservazionistico.
- Si dovrà prevedere di implementare le campagne di microchippatura dei cani.
- I nuovi percorsi dovranno rafforzare la definizione del margine del parco, anche attraverso il rafforzamento della vegetazione di bordo e la realizzazione di una recinzione rigida (così come previsto nei PdG della ZSC/ZPS).
- I punti di avvistamento dell'avifauna dovranno essere preferibilmente localizzati presso i punti esistenti degradati (piattaforme in cemento esistenti).
- Si dovrà prevedere l'installazione di cartellonistica monitoria associata all'abbandono dei rifiuti l'installazione di cestini portarifiuti lungo i percorsi e negli ambiti maggiormente fruiti.
- I nuovi percorsi dovranno interessare preferibilmente sentieri già esistenti/tracciati al fine di limitare l'alterazione delle caratteristiche morfologiche e vegetali del terreno.
- I nuovi servizi di accoglienza dovranno essere collocati preferibilmente all'interno di strutture del Parco già esistenti o da riqualificare.
- Per l'inserimento di nuove strutture di servizio/accoglienza dovranno essere utilizzate preferibilmente strutture amovibili e non fisse, limitando gli interventi di impermeabilizzazione del suolo.

Az.11. Piano della Comunicazione

Redazione di un Piano della Comunicazione, finalizzato a migliorare la conoscenza delle risorse del Parco e a valorizzare le risorse presenti, che comprenda:

- la creazione di un Marchio del Parco;
- la definizione delle attività connesse al marketing territoriale, tra cui la tipizzazione e la promozione dei prodotti derivanti dalle attività del Parco (miele, olio, salicornia, ..., legati alla ripresa dell'attività agricola nella piana);
- la costruzione dei contenuti della cartellonistica.

Az.12. Programmi e Progetti di formazione ambientale

Il Piano del Parco prevede la valorizzazione del rudere della Casa Dol e l'attivazione di aree didattiche negli ambiti delle ex-cave, per i quali sarà necessario definire le esigenze correlate alla realizzazione dei progetti per la formazione.

Il Piano del Parco promuove inoltre l'attuazione di azioni materiali e immateriali per favorire la conoscenza e la fruizione del Parco.

In particolare, in prossimità degli accessi al Parco, si prevede l'inserimento di elementi informativi e limitrofi uffici pubblici, o pubblici esercizi o attività commerciali, convenzionati per fornire materiale informativo sul sistema per la conoscenza e la fruizione.

Az.13. Programmi di ricerca scientifica

I Programmi di ricerca scientifica dovranno prevedere, oltre le attività di ricerca specifiche, anche le modalità di divulgazione dei risultati.

Le NtA del Piano, inoltre, prevedono il restauro e la riqualificazione funzionale di edifici per ospitare attività dedicate alla formazione, alla ricerca e all'accoglienza; in tale contesto è importante che sia condotta un'analisi propedeutica ai progetti di restauro e riqualificazione finalizzata a definire i requisiti progettuali coerenti con le funzioni che saranno inserite.

Tutti gli "interventi attivi" previsti dal Piano dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale ex art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i., in fase di progettazione.

In relazione al nuovo accesso al Parco, ubicato in prossimità della Zona A1 di tutela integrale (Bellarosa Minore), in fase di progettazione dovranno essere approfonditi i potenziali impatti dell'intervento, prevedendo anche l'analisi di soluzioni alternative.

art. 42. - Interventi sulla flora e gli habitat

In riferimento all'Art.14 comma 2 lett. l), rectius f) della LR 5/99 il Piano del Parco fornisce le linee di gestione compatibili con le finalità del Piano.

Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni riportate nei Piani di Gestione del ZSC e ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai principali interventi in essi indicati.

Indirizzi e criteri di intervento - Le linee fondamentali per la gestione della flora e degli habitat, sono:

- a) garantire la connettività tra gli habitat presenti nella ZSC mediante la realizzazione degli interventi nella piana di Is Arenas previsti nel Progetto di Tutela Ambientale dell'area del Bellarosa Maggiore, delle vasche del retrolitorale e della Piana di Is Arenas - progetti di Valorizzazione e tutela del compendio Molentargius, Saline, Litorali di seguito APQ ” e garantendo il mantenimento/ ricostituzione di formazioni vegetazionali naturali, prediligendo nella Piana le formazioni steppiche e a macchia mediterranea anche nelle aree aperte alla libera fruizione, garantendo soprattutto in corrispondenza delle rete viaria, dei camminamenti e delle aree delimitate da recinzione sistemi di protezione permeabili alla fauna selvatica (quale elemento di dispersione di parti vegetative capaci di dare origine a un nuovo individuo vegetale);
- b) aggiornamento periodico a cadenza almeno quinquennale delle conoscenze floristiche e degli habitat con elaborazione di specifica cartografia, per tutte le specie di interesse comunitario, endemiche o minacciate e degli habitat di interesse comunitario; e definizione del trend dello stato di conservazione degli habitat, eventuale predisposizione di specifiche misure di tutela e conservazione per le specie e gli habitat;
- c) interventi di eradicazione della vegetazione alloctona con priorità secondo quanto indicato negli elaborati del “Progetto di censimento, monitoraggio, controllo e/o eradicazione di specie alloctone vegetali nel Parco Naturale” effettuato dell'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, Centro Conservazione Biodiversita' al fine di garantire la conservazione e l’ampliamento dell’areale distributivo delle specie e delle associazioni vegetali;
- d) È vietato il taglio, il danneggiamento, l’estirpazione e la raccolta dell’intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici di tutti gli esemplari appartenenti alle specie di particolare interesse; eventuali deroghe al divieto potranno essere autorizzate dal Parco per scopi di ricerca scientifica o per interventi con finalità di conservazione;
- e) è vietata l’introduzione di specie vegetali non autoctone;
- f) stringente prescrizione agronomica negli strumenti urbanistici (PUL- PUC) dell’utilizzo di flora alloctona a fini decorativi nel verde pubblico e privato in tutte le strutture del litorale del Poetto. Numerose attività commerciali utilizzano a scopo decorativi flora alloctona. È evidente il rischio di propagazione anche vegetativa di parti vegetali e conseguente diffusione nelle vicine aree del Parco;
- g) ricognizione annuale delle aree note in cui si localizza il popolamento di *Linaria flavassp. sardoa* (Saline di Quartu), e definizione di protezione attiva;
- h) interventi atti a favorire gli habitat legati agli agro-ecosistemi: in Sardegna 9 tipi di habitat tutelati dalla Direttiva Habitat su 56, sono legati agli agro-ecosistemi, “completamente dipendenti” o “parzialmente dipendenti” dalle attività agricole. Gli habitat “completamente dipendenti” comprendono formazioni erbose semi-naturali a forte determinismo antropico, che si sono affermati in Sardegna a seguito di una costante e prolungata attività di pascolo, di norma di bassa intensità. La composizione floristica è stata soggetta a selezione di decenni o anche di secoli e corrisponde sia alle condizioni stazionali che al tipo e all’intensità del

pascolo e degli incendi. Questi tipi di habitat sono minacciati dall'abbandono della pastorizia tradizionale. Fra questi nel Parco è segnalato l'habitat 6220, percorsi sub-steppici di graminacee e piante annue dei *Thero-Brachypodietea*. Il rischio connesso alla quasi totale cessazione della pastorizia nell'area del Parco è l'evoluzione verso ecosistemi arbustivi. Sono necessarie misure che prevedano la possibilità di introduzione controllata in aree specifiche di bestiame domestico, principalmente ovino;

- i) interventi a tutela/conservazione degli habitat acquatici: nel Parco sono presenti l'habitat 1150* lagune costiere e l'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*. È necessario predisporre interventi che tutelino la valenza ecosistemica delle zone umide quali regolazione del bilancio idrico, individuazione ed eliminazione di scarichi (in particolare nel Perdalonga), prevenzione e controllo degli interrimenti;
- j) interventi a tutela degli habitat terrestri: se necessaria altra progettazione ciclopeditale, tutti gli interventi devono valutare come prioritaria la necessità di non creare altra frammentazione agli habitat sia di specie che vegetali.

art. 43. - Norme per la flora e la vegetazione

Il Piano secondo azioni specifiche disciplina le attività di:

- a) conservazione *in situ* ed *ex situ* per tutte le specie di elevato interesse biogeografico;
- b) accordi di collaborazione tra enti di ricerca e Agenzie regionali ai sensi dall'Art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per la raccolta del germoplasma, la sua propagazione e moltiplicazione ed il suo impianto nell'area soggette a rinaturazione;
- c) verifica del rispetto delle norme di tutela;
- d) controllo e regolamentazione delle attività antropiche e delle attività meccanizzate nelle pratiche agricole e zootecniche;
- e) controllo e regolazione del livello e della concentrazione salina dei corpi d'acqua;
- f) prevenzione e contrasto della fruizione incontrollata e degli accessi non regolamentati che possono favorire i processi di degrado e compattazione del suolo in conseguenza di un eccessivo calpestio;
- g) prevenzione degli incendi, fattore fondamentale nel determinare la frammentazione degli habitat;
- h) prevenzione e contrasto dell'abbandono dei rifiuti;
- i) promozione di iniziative che contribuiscano a far conoscere le peculiarità naturalistiche dell'area protetta e che ne migliorino la fruizione nel rispetto dell'ambiente;
- j) prevenzione e contrasto all'introduzione e l'attecchimento di specie esotiche invasive;
- k) eradicazione delle specie invasive per ridare spazio alle specie native e favorire la ripresa della vegetazione spontanea secondo i seguenti criteri:
 - 1. impiego di personale esperto e autorizzato dal Consorzio del Parco, perché potrebbero danneggiare le specie native, sia animali che vegetali;

2. periodo ideale per eliminare le piante è sempre prima della fioritura/fruttificazione per evitare nuova produzione di semi;
3. eradicazione manuale, consigliata in caso di piante non legnose (*Carpobrotus*, *Malephora*, *Asparagus*) o di piante legnose allo stadio giovanile (*Acacia*, *Agave*, *Ailanthus*, *Nicotiana*, *Ricinus*);
4. eradicazione con mezzi meccanici indicata per esemplari adulti di specie legnose con taglio della pianta alla base del fusto e poi l'eradicazione completa della pianta dal terreno. Se ciò non è possibile, la base del fusto dopo il taglio dovrà essere ricoperta con teli antigerminativi per evitare i ricacci e l'eventuale ricrescita anche dalle radici della pianta;
5. negli anni successivi è necessario un controllo per verificare la ricrescita delle plantule e la loro eventuale eliminazione.

Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni riportate nei Piani di Gestione del ZSC e ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai principali interventi in essi indicati.

art. 44. - Sistema della fauna

In riferimento all'Art.14 comma 2 lett. i), rectius f) della LR 5/99 il Piano del Parco fornisce le linee di gestione compatibili con le finalità del Piano.

Il Parco è caratterizzato da una comunità faunistica di notevole rilevanza conservazionista rappresentata principalmente dall'avifauna. Di quest'ultima 33 specie sono ritenute di particolare interesse conservazionista secondo i criteri adottati (Art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e lista dell'Allegato II 92/43/CE) per l'individuazione di un ZSC e/o ZPS; sono inoltre segnalate 3 specie appartenenti alla erpetofauna ed una specie appartenente alla classe dei pesci.

La ricchezza faunistica è tutelata attraverso specifiche misure di conservazione rivolte alle singole specie e misure di salvaguardia degli habitat per le specie.

Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni riportate nei Piani di Gestione del ZSC e ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai principali interventi in essi indicati.

A cadenza quinquennale il Parco produrrà un documento di sintesi sul trend delle popolazioni di interesse conservazionista in base al quale dovranno eventualmente essere predisposte azioni specifiche di tutela e conservazione delle specie e degli habitat per le specie. Il contenimento/eradicazione delle specie aliene costituisce un elemento di gestione partecipata fra gli Enti competenti e il Parco, e si avvale del contributo tecnico scientifico delle strutture universitarie.

Sono previste azioni volte al contenimento delle popolazioni di *Ciprinus carpio* in particolare nell'impianto di fitodepurazione (previa analisi della fattibilità dell'intervento e della possibile incidenza). Si promuove il conferimento del pescato per la produzione di cibo per animali.

È permessa l'organizzazione di eventi di pesca sportiva nel Canale del Terramaini nella porzione di competenza del Parco.

E' assolutamente vietata l'introduzione incontrollata di specie faunistiche aliene all'interno del Parco, salvo quella espressamente autorizzata dallo scrivente Ente.

Le specie faunistiche aliene ed invasive vanno catturate e allontanate dal territorio del Parco.

Va rigidamente controllata e regolamentata la presenza di queste specie invasive e incontrollate anche nel sistema delle aree contigue al Parco.

art. 45. - Norme per l'avifauna

Il Piano secondo azioni specifiche disciplina le attività di:

- a) Regolazione dei flussi idrici in entrata e in uscita nei diversi bacini in modo da gestire in modo ottimali i livelli idrici;
- b) Monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare la sommersione dei nidi, mantenere i livelli dell'acqua adeguati attorno ai siti di nidificazione (minimo 30-40 cm);
- c) Mantenimento di alti livelli dell'acqua in primavera;
- d) Programmazione del ricambio d'acqua nei bacini per evitare malattie;
- e) Controllo la qualità dell'acqua immessa nei bacini per evitare fenomeni di inquinamento da metalli pesanti e da pesticidi;
- f) Creazione di zone a diversa profondità d'acqua con argini e rive a ridotta pendenza;
- g) Mantenimento ovvero ripristino del profilo irregolare (con insenature e anfratti) dei contorni della zona umida;
- h) Mantenimento ovvero ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- i) Mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle saline al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi iper salati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
- j) Mitigazione dell'effetto barriera delle sponde in pietra o legno e delle paratoie di diversi argini (settori occidentale e centrale delle Saline del Poetto);
- k) Conservazione monitoraggio del sistema di argini del Bellarosa maggiore e delle saline quali importanti siti di nidificazione (ricostruzione, recupero, manutenzione, contrasto all'erosione);
- l) Creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione;
- m) Controllo per garantire l'inaccessibilità agli argini e agli isolotti (o rendere difficile la accessibilità) a persone e/o cani, per renderli idonei alla nidificazione di laro-limicoli coloniali e incrementare il loro successo riproduttivo
- n) Sorveglianza delle colonie di uccelli nidificanti e eliminare il disturbo;
- o) Prevenzione e contrasto alla circolazione di animali domestici fuori dalle aree dedicate alla fruizione (campagne di sterilizzazione, sanzioni, chiusura varchi);

- p) Predisposizione e attuazione di piani di contenimento / eradicazione di specie alloctone potenzialmente in grado di interagire con il successo riproduttivo degli uccelli acquatici o di alterare gli equilibri ecosistemici (Nutria *Myocastor coypus*, Testuggine palustre dalle orecchie rosse *Trachemys scripta*, Gambero della Louisiana *Procambarus clarkii*, carpe *Cyprinus* sp. ecc.);
- q) Programmazione e controllo di piani e progetti per la fruizione controllata, con attenta regolamentazione, anche stagionale, degli ingressi e dei percorsi per i comprensori di Bellarosa Maggiore, Ecosistema Filtro e Bellarosa Minore, Perdalonga, che ospitano importanti valori faunistici;
- r) Divieto di manutenzione degli argini in periodo riproduttivo;
- s) Divieto, durante la stagione riproduttiva (marzo – luglio) anche a scopo precauzionale, di eseguire lavorazioni che possano incidere negativamente sulla attività riproduttiva delle specie;
- t) Messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- u) Repressione del bracconaggio;
- v) Informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sui valori ambientali del sito e sulla rete Natura 2000;
- w) Mantenimento ovvero ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
- x) Programmazione ed esecuzione di interventi di taglio della vegetazione nei canali solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
- y) Gestione degli ambiti di canneto, realizzando esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al Ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- z) Realizzazione ove possibile di sistemi per la fitodepurazione;
- aa) Sorveglianza specifica durante il periodo di migrazione;
- bb) Ripristino degli habitat naturali, prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali;
- cc) Indirizzi di disciplina di una eventuale ripresa dell'attività agricola:
 - 1. il mantenimento delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi dei terreni seminati, nel periodo invernale almeno fino alla fine di febbraio;
 - 2. creazione di filari arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
 - 3. conservazione e ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
 - 4. divieto di irrigazione delle superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola;

5. utilizzo di tecniche della agricoltura biologica nelle aree agricole contigue alle zone umide;
6. ripristino di prati stabili, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree contigue alle lagune costiere, tramite la messa a riposo dei seminativi.

Erpetofauna (rettili e anfibi)

Il Piano secondo azioni specifiche disciplina le attività di:

- a) Potenziamento e dove presenti non rimozione di:
 - aree con copertura vegetale naturale residua
 - roccia o cumuli di pietre preesistenti
 - strutture o ruderi di origine antropica
 - raccolte d'acqua temporanea.
- b) Realizzazione di microambienti (steppingstones) idonei agli spostamenti ed alle attività essenziali costituiti da:
 - superfici prative di erbe spontanee
 - cumuli o muretti di pietre
 - aree vegetate
- c) Messa a dimora di nuove piante, evitando figure prestabilite secondo filari o modelli geometrici, in siti confacenti alle esigenze ecologiche delle specie e varietà impiegate e le consociazioni naturali che assicurano un maggior successo e sviluppo degli individui piantati.
- d) Creazione di continuità tra i nuovi impianti e gli ambienti naturali adiacenti (corridoi ecologici)
- e) Messa a dimora di specie erbacee, arbustive e arboree che fioriscono e vanno a fruttificazione in diversi periodi dell'anno
- f) Progettazione di aree verdi dedicate alla fruizione e adeguare le esistenti secondo i seguenti criteri:
- g) privilegiare i siti che hanno al loro interno sufficiente diversità vegetale, per struttura (erbe, arbusti, alberi) e tipologia (specie vegetali resistenti alla siccità, specie adattate ai ristagni d'acqua, ecc.), nonché presenza di piccole o grandi strutture con fessure e cavità (capanni, recinzioni o coperture con incannucciati, ecc.).
- h) interventi in continuità con ambienti naturali più o meno estesi o frammentati e all'interno delle quali è stata rilevata di recente la frequentazione di date specie di Rettili o Anfibi (particolarmente se di interesse conservazionista).
- i) utilizzazione di specie e varietà locali (autoctone), coltivate possibilmente non lontano dall'area di intervento
- j) concordare con i tecnici faunistici la stesura completa della progettazione degli adeguamenti e il momento dell'anno più adatto per la realizzazione degli stessi

- k) progettazione e realizzazione di attività di preparazione ed esecuzione dei lavori in periodi diversi da quelli in cui la maggior parte delle specie erpetologiche conducono la fase riproduttiva del loro ciclo vitale (febbraio-giugno)
- l) movimentazione di materiali di qualunque tipo senza fare uso di mezzi meccanici, ove possibile.
- m) Utilizzi di materiali naturali di provenienza locale o regionale Per la realizzazione di piccole strutture accessorie alle aree verdi o con funzione estetica,
- n) Controllo della realizzazione degli interventi di manutenzione secondo i seguenti criteri:
- o) ridurre al minimo la manutenzione con sfalci ripetuti delle aree prative artificiali e naturali
- p) per evitare tutte le volte che è possibile l'utilizzo di mezzi meccanici
- q) non utilizzare prodotti chimici, ma solo prodotti ad elevato o totale grado di biodegradabilità sia per il mantenimento del verde che per la manutenzione delle strutture associate
- r) evitare la potatura eccessiva delle chiome per lasciare alle piante, per quanto possibile, lo sviluppo naturale delle fronde.

Specie alloctone

- a) Monitoraggio della presenza di specie alloctone e il loro impatto sulle specie e sugli habitat di interesse conservazionista del Parco;
- b) Promozione di attività di prevenzione (educazione e sensibilizzazione) sulla diffusione in natura delle specie alloctone e piani di contenimento e eradicazione delle specie alloctone:
 - *Myocastor coypus*
 - *Procambarus clarkii*
 - *Trachemys sp e Mauremys sp*
 - *Gambusia affinis holbrooki*
 - *Cyprinus carpio*
 - *Psittacula Krameri*
 - *Myiopsitta monachus*

Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni riportate nei Piani di Gestione del ZSC e ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai principali interventi in essi indicati.

art. 46. - Sistema dell'ambiente naturale

In riferimento all'Art.14 comma 2 lett. i), rectius f) della LR 5/99 il Piano del Parco fornisce le linee di gestione compatibili con le finalità del Piano, finalizzate anche alla tutela del suo ambiente naturale.

Tutela e gestione delle zone umide

Le zone umide, secondo la definizione stabilita a livello internazionale, sono aree palustri, acquitrinose o torbose, o comunque specchi d'acqua, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua ferma o

corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non superi i sei metri. Il complesso di stagni dulciacquicoli e delle aree delle ex saline costituisce l'elemento identificativo del paesaggio del Parco oltre ad essere habitat di specie di interesse comunitario e conservazionista. Oltre a ciò il Bellarosa maggiore, il Perdalonga e il Bellarosa minore rappresentano l'habitat prioritario 1150* Lagune costiere. Una porzione del Bellarosa minore rappresenta l'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo *Magnopotamion* o *Hydrocharition*.

È pertanto interesse prioritario del Parco la regolamentazione, la manutenzione e la gestione del sistema delle acque compreso l'impianto di fitodepurazione che rappresenta il fulcro del sistema ad acque dolci.

La gestione e l'uso del suolo e il controllo dell'idrologia di superficie e sotterranea nelle zone di parco e di aree contigue, non deve comportare la riduzione dimensionale, la compromissione delle zone umide, il funzionamento come sopra definiti.

Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni riportate nei Piani di Gestione del ZSC e ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai principali interventi in essi indicati.

A tal fine il Consorzio di gestione del Parco:

- a) Tutela le attività di manutenzione e il mantenimento delle opere ad un adeguato livello di efficienza delle stesse realizzate nell'ambito del programma "Salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Art. 17 c. 20 L. 67/88) secondo il documento "Attività di gestione del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline" allegato alla convenzione sottoscritta tra la Ras e il Parco; Il Consorzio vigila e controlla che privati, altri enti e concessionari di attività nel Parco e nelle aree contigue operino nel rispetto e nella tutela degli habitat; segnalando agli organi competenti eventuali difformità o azioni illecite e danneggianti.
- b) attua gli interventi nelle Saline e Perdabianca previsti nell'ambito del progetto "PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - APQ "VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI";
- c) predispone interventi di sistemazione idraulica nel Perdalonga anche nell'ottica di riduzione del rischio idrologico nell'ambito del progetto "PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - APQ "VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI
- d) promuove interventi al fine di minimizzare il rischio di interrimento nell'habitat 1150* e 3150.
- e) Promuove le attività di manutenzione e gestione dell'ecosistema filtro nell'ottica della ottimizzazione dei processi depurativi e della tutela ambientale

- f) attua gli interventi di manutenzione delle opere realizzate nell'ambito del progetto LIFE + Nature & Biodiversity LIFE10 NAT/IT/000256 "Environmental Management and Conservation in Mediterranean salt works and coastal lagoons"
- g) promuove forme di gestione integrata delle aree delle Saline anche tramite la valorizzazione economica delle stesse
- h) promuove la tutela e conservazione degli ambienti umidi del Parco, in particolare delle piccole raccolte d'acqua, soprattutto a carattere temporaneo, naturali e semi naturali,
- i) individua le attività compatibili e le modalità di esercizio anche in relazioni alle disposizioni della zona di tutela in cui ricadono;
- j) si fa promotore ed attua attività di ricerca e monitoraggio, per il miglioramento delle conoscenze sullo stato ambientale del Parco, per l'ottimizzazione delle attività di gestione e lo scambio di informazioni e buone pratiche anche nell'ottica della promozione delle finalità della Rete delle aree naturali protette della Sardegna istituita il 10/12/2018 con Il protocollo di intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e le aree naturali protette del territorio regionale
- k) promuove iniziative di sensibilizzazione sulla valenza eco sistemica delle zone umide
- l) promuove attività di valorizzazione economica nel campo della acquacoltura sostenibile

art. 47. - Norme ambiente naturale e semi naturale

- a) Bellarosa maggiore e Perdabianca e canali: garantire la circolazione e la qualità acque, gli ottimali valori di salinità e dei livelli idrici differenziati, mantenere la vegetazione sommersa, mantenimento degli argini;
- b) Bellarosa Minore, Perdalunga sistema dei laghetti e canali: garantire la circolazione e la qualità acque, il mantenimento di livelli idrici ottimali, la gestione del canneto, il controllo/eradicaione delle specie alloctone;
- c) Ecosistema filtro: garantire la circolazione delle acque, le capacità depurative, il mantenimento di livelli idrici ottimali all'interno delle vasche, la gestione del canneto, il controllo/eradicaione delle specie alloctone;
- d) Saline: garantire la circolazione e la qualità acque, il mantenimento di valori ottimali di salinità e dei livelli idrici, il mantenimento degli argini;
- e) Sistema delle pozze e dei laghi temporanei: effettuare interventi di conservazione e tutela;
- f) Piana Is Arenas: regolamentare la fruizione. Promuovere lo sviluppo di attività agricole ecocompatibili. Effettuare interventi di rinaturazione con specie autoctone;
- g) Prevenire gli incendi e l'abbandono rifiuti. Promuovere indagini ambientali ed eventuali interventi di riqualificazione ambientali in aree potenzialmente contaminate.

Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni riportate nei Piani di Gestione del ZSC e ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai principali interventi in essi indicati.

art. 48. - Sistema di gestione del suolo e delle acque all'interno del Parco

I sistemi gestionali finalizzati alla protezione e ricostituzione del suolo rispetto ai processi erosivi in atto e/o potenziali sono:

- a) utilizzo agricolo estensivo o semintensivo limitato, comunque mai intensivo, alle sole aree caratterizzate da suoli di adeguata potenza e con pendenza limitata, generalmente attorno allo 0,5-2% e comunque non oltre il 10%; unità di mappa L1/L4 riportate negli elaborati cartografici – TAVV. 11/12/13, esclusivamente con acqua depurata dall'impianto di Is Arenas o da emungimento di pozzi esistenti. Su queste aree è possibile, in funzione delle riserve idriche disponibili, procedere alla irrigazione limitatamente alle esigenze di compensazione dell'evapotraspirazione reale onde mantenere gli equilibri idrologici ed idrogeologici che supportano l'esistenza degli habitat e delle specie tutelate dal Parco. Devono essere comunque adottate tecniche di lavorazione che impediscano i rischi di erosione del suolo.
- b) colture estensive, in funzione della morfologia, nelle aree interessate dalle unità di mappa L1/L4 riportate negli elaborati – TAVV. 11/12/13 -. Devono essere comunque adottate tecniche di lavorazione in grado di ridurre sensibilmente i rischi di erosione e il rimescolamento del profilo
- c) conservazione e ripristino della vegetazione naturale con tecniche esclusivamente naturalistiche autorizzando il ricorso a mezzi meccanici esclusivamente per lavorazioni localizzate, quali le buche di messa a dimora o per la messa in opera di sistemi di protezione dei suoli con le prassi di agricoltura ambientale e riducendo al minimo i periodi con il suolo privo di copertura vegetale;
- d) riduzione del prelievo idrico dal sottosuolo, al fine di ridurre il rischio salinizzazione dei suoli, evitando laddove possibile l'emungimento di falda sotterranea e vietando la realizzazione di nuovi pozzi a uso irriguo;
- e) le acque meteoriche delle piogge con tempo di ritorno fino a 50 anni, derivanti dalla raccolta superficiale delle aree della piana di Is Arenas/Medau su Cramu, anche viarie, adiacenti il sistema del Parco non possono essere addotte al sistema dei bacini costituenti il Bellarosa minore se non dopo adeguato trattamento;
- f) lo smaltimento delle acque bianche provenienti dalle aree residenziali di Is Arenas e Medau su Cramu e che deve confluire in appositi sistemi di laminazione, onde ridurre i tempi di corrivazione;
- g) nei terreni ad uso agricolo le acque meteoriche che giungono al suolo, e solo in parte vengono assorbite dal terreno, vanno gestiti con sistemi di raccolta a cunette in terra a cielo aperto e condotte ai canali di scolo verso il Terramaini, quali l'RSF o il La Palma, al fine di ridurre quanto possibile l'erosione areale del suolo e il trasporto di sedimenti negli specchi acquei facenti parte del sistema del Parco;
- h) le piene derivanti da piogge con tempi di ritorno fino a 200 anni devono trovare l'insediamento golenale all'interno del sistema ordinario e non devono compromettere se non marginalmente le caratteristiche del sistema idraulico e naturale del Parco e conseguentemente, tutti i sistemi di gestione idraulica presenti all'interno del Parco devono essere appositamente dimensionati.

Per maggiori dettagli si rimanda alle disposizioni riportate nei Piani di Gestione del ZSC e ZPS, con particolare riferimento alle misure di conservazione e ai principali interventi in essi indicati.

CAPO II - - Assetto Idrogeologico e Norme Sovraordinate

art. 49. Elementi idrici e fasce ex R.D. 523/1904

Su ogni singolo elemento idrico in esame gravano le seguenti indicazioni normative:

a) RD 523/1904 Art. 96 lettera f

Sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori e atti:

Le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento di terre a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, e in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;

Norme PAI

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino unico regionale PAI, è redatto ai sensi della legge n. 183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998, con le relative fonti normative di conversione, modifica e integrazione.

Il PAI è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla prevenzione del rischio idrogeologico, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e prevale sui piani e programmi di settore di livello regionale.

Il PAI è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n.67 del 10.07.2006 con tutti i suoi elaborati descrittivi e cartografici.

Con il Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 10/11/2015 pubblicato sul BURAS n. 58 del 19/12/2015, in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/2 del 01/09/2015, sono state approvate le modifiche agli articoli 21, 22 e 30 delle N.T.A. del PAI, l'introduzione dell'articolo 30-bis e l'integrazione alle stesse N.T.A. del PAI del Titolo V recante "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)".

In recepimento di queste integrazioni, come previsto dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 3 del 27/10/2015 è stato pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino il Testo Coordinato delle N.T.A. del PAI del maggio 2016.

L'attuale riferimento è costituito dal Testo Coordinato delle N.T.A. del PAI del febbraio 2018.

A seguire da esso ulteriori modifiche hanno riguardato aspetti ulteriori che producono effetti sulle fasce di tutela e di salvaguardia.

Le voci delle NTA che maggiormente interessano le aree del Parco sono:

1. *TITOLO III IL CONTROLLO DEL RISCHIO NELLE AREE DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA*
2. *CAPO I NORME COMUNI PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLE AREE DI PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA*
3. *ARTICOLO 23 Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica*
4. *ARTICOLO 24 Studi di compatibilità idraulica*
5. *ARTICOLO 25 Studi di compatibilità geologica e geotecnica*
6. *ARTICOLO 26 Aree pericolose non perimetrate nella cartografia di piano*
7. *CAPO II AREE DI PERICOLOSITA' IDRAULICA*
8. *ARTICOLO 27 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)*
9. *ARTICOLO 28 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3)*
10. *ARTICOLO 29 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media (Hi2)*
11. *ARTICOLO 30 Disciplina delle aree di pericolosità idraulica moderata (Hi1)*
12. *ARTICOLO 30bis Disciplina delle aree di esondazione individuate con la sola analisi geomorfologica*
13. *ARTICOLO 30ter Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia*
14. *CAPO III AREE DI PERICOLOSITÀ DA FRANA*
15. *ARTICOLO 31 Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)*
16. *ARTICOLO 32 Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)*
17. *ARTICOLO 33 Disciplina delle aree di pericolosità media da frana (Hg2)*
18. *ARTICOLO 34 Disciplina delle aree di pericolosità moderata da frana (Hg1)*

Ulteriori articoli di interesse sono costituiti dall'Art. 8, esistente sin dall'impianto del PAI e dall'Art. 30 ter, introdotto recentemente (Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 27/02/2018).

art. 50. Identificazione e disciplina delle aree di pericolosità quale misura di prima salvaguardia (Articolo 30ter NTA del PAI)

1. *Per i singoli tratti dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico dell'intero territorio regionale per i quali non siano state ancora determinate le aree di pericolosità idraulica, con esclusione dei tratti le cui aree di esondazione sono state determinate con il solo criterio geomorfologico di cui all'articolo 30 bis, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico secondo Horton Stralher) del singolo tratto.*

art. 51. Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l'uso di aree di costa (Articolo 8 NTA del PAI)

1. *Conformemente a quanto disposto nell'articolo 6, comma 2, nel quadro di una attività continua di verifica, già all'avvio degli studi o delle istruttorie preliminari devono essere resi compatibili con il PAI, con le sue varianti adottate e con le sue norme di attuazione tutti gli atti di pianificazione, di concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti di competenza di Province, Comuni, Comunità montane ed altre pubbliche amministrazioni dell'ordinamento regionale della Sardegna relativi ad aree perimetrate con pericolosità idrogeologica.*

2. *Indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure delle varianti al PAI, assumono e valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il territorio comunale o a rilevanti parti di esso, anche in coordinamento con gli altri Comuni confinanti. Gli studi comunali di assetto idrogeologico considerano, inoltre, il fenomeno delle inondazioni costiere, definiscono gli interventi di mitigazione e contengono anche le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis seguente.*

2bis. *Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti. Le conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono presupposto per le verifiche di coerenza di cui all'articolo 31, comma 5 della L. R. 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Il presente comma trova applicazione anche nel caso di variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all'approvazione di progetti ai sensi del DPR 18.4.1994, n. 383, "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale".*

2ter. *Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo e specificano con maggior dettaglio le risultanze degli studi di cui al comma 2bis.*

CAPO III - Indirizzi e criteri per gli interventi sul Sistema infrastrutturale

art. 52. - Norme e indirizzi generali per le infrastrutture

Ai fini della tutela dei delicati equilibri ambientali, e in particolare di quelli idrogeologici, relativamente alle infrastrutture viarie, elettriche, telefoniche e idriche, sul territorio del Parco non sono ammessi:

- a) i movimenti di terreno capaci di alterare la forma del territorio e la qualità dell'ambiente;
- b) la costruzione di nuovi edifici ad eccezione di quelli strettamente pertinenti e/o di servizio alle infrastrutture e/o delle attività produttive autorizzate.

Il Parco, d'intesa con i comuni consorziati e la Città Metropolitana di Cagliari, partecipa alla formazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo PUGSS, in attuazione della "Direttiva Micheli" (DPCM3/1999, Art. 3), relativamente al territorio del Parco. Tale strumento, obbligatorio per i Comuni, deve essere finalizzato al mantenimento e alla ricostituzione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio del Parco. Eliminando i principali detrattori anche visuali e le fonti di alterazione degli equilibri ambientali per quanto attiene soprattutto il sottosuolo.

L'ubicazione del Parco rispetto ai processi di urbanizzazione in essere ed in itinere nelle zone circostanti, richiede la partecipazione attiva del Consorzio del Parco alla realizzazione di tale strumento, considerando che il Parco è attraversato da infrastrutture a rete a servizio della città metropolitana, nonché dalla presenza del depuratore e dalla complessa rete dei relativi servizi.

Contestualmente al PUGSS, il Consorzio del Parco promuove il progetto di "risignificazione" della viabilità presente nel Parco allo scopo di ridisegnarla in funzione degli usi consentiti ecocompatibili, ai sensi del presente piano e alle esigenze di presidio e sicurezza dell'area Parco.

Nel progetto di "risignificazione" sarà posta particolare cura nella scelta delle pavimentazioni, nel trattamento dei bordi, ecc., allo scopo di rendere la viabilità carrabile e ippo/pedo/ciclabile con la massima compatibilità ambientale (riduzione delle polveri, raccolta e smaltimento delle acque, prevenzione degli effetti di sversamenti ecc.)

art. 53. - Sistemi tecnologici

Gli impianti a rete esistenti sono costituiti essenzialmente da infrastrutture realizzate sotto forma di linee aeree in media tensione che attraversano il territorio e che forniscono energia alle cabine di trasformazione in bassa tensione.

Il Piano fornisce i seguenti indirizzi generali per i singoli sottosistemi:

- 1. Elettricità
 - a. favorisce l'utilizzo di energie alternative;
 - b. promuove l'eliminazione delle linee aeree.
- 2. Telefonia

- a. garantire la copertura di telefonia cellulare su tutto il territorio;
 - b. assicurare l'adeguatezza delle linee allo sviluppo tecnologico;
 - c. promuove l'eliminazione dell'impatto visivo di antenne e ripetitori;
 - d. promuove l'eliminazione delle linee aeree.
3. Impianto antincendio
- a. assicurare il miglioramento e il potenziamento.
4. Impianto irrigazione
- a. assicurare il miglioramento e il collegamento al depuratore consortile
5. Impianto di videosorveglianza a uso pubblico
- a. assicurare il miglioramento e il potenziamento

È vietato, nel territorio del Parco, l'impianto di nuove linee aeree, tralicci e relative cabine di trasformazione, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative, quali linee interrato, le quali non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema dei manufatti e del paesaggio esistente. Gli enti gestori dovranno provvedere, d'intesa con il Consorzio del Parco all'interramento delle linee aeree esistenti, alla demolizione di quelle dismesse, alla sostituzione dei pali, privilegiando in ogni caso soluzioni di minimo impatto sul paesaggio e senza comportare alterazioni al sistema dei manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente.

Sono consentiti interventi di potenziamento e riqualificazione di linee esistenti, condizionati alla contestuale realizzazione di adeguate opere di mitigazione dell'impatto paesistico e ambientale.

La collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per televisione, radio, telefonia cellulare e simili, fatti salvi quelli funzionali alla vigilanza, al soccorso e quelli necessari alle popolazioni locali, qualora non siano possibili diverse alternative, è consentita solo in presenza di contestuali e adeguati interventi di mitigazione dell'impatto paesistico.

art. 54. - Sistema ciclico dell'acqua

Per la gestione del sistema ciclico dell'acqua, il Piano fornisce alcune direttive:

- a) attuazione di un insieme organico di interventi di recupero strutturale e funzionale su tutti i componenti del sistema idrico-fognario;
- b) gli interventi e le azioni sulle componenti del sistema ciclico dell'acqua, nelle aree corrispondenti alle zone di cui alla lettera a) dell'articolo 12 comma 2 della legge 394/91 sono esclusivamente di manutenzione e di eliminazione dei loro rischi ambientali, nelle aree corrispondenti alle zone di cui alla lettera b) dell'articolo 12 comma 2 della legge 394/91, sono di manutenzione e di modificazione fisica marginale;
- c) non sono ammesse opere di correzione e di regolazione dei canali salvo che la loro realizzazione non sia necessaria per motivi di sicurezza e di eliminazione di rischi ambientali;

- d) nella progettazione degli interventi occorre prevedere sistemi di riuso, riciclo e risparmio dell'acqua e per quanto riguarda la depurazione trattamenti di bio-depurazione, in particolare di fitodepurazione, e di riutilizzo delle acque reflue per usi irrigui;
- e) per l'attuazione di un efficiente ed economico modello di gestione occorre considerare in modo integrato il ciclo dell'acqua dalla captazione, accumulo, distribuzione, contemplando altresì la raccolta reflui, la depurazione e lo scarico.

art. 55. - Linee di gestione dell'attività edilizia

La gestione dell'attività edilizia sul patrimonio di opere e manufatti presenti è definita in funzione delle diverse categorie delle opere e manufatti stessi.

Il patrimonio del Parco è costituito:

- a) da edifici e altri manufatti di valenza storica così come precedentemente definiti;
- b) da edifici di tipo urbano;
- c) da edifici ad uso specifico per le attività agricole.

È consentito il recupero del patrimonio esistente ai sensi dell'Art. 3 comma 1 lettere a, b, c, del D.P.R. 380/2001e precisamente:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi di manutenzione straordinaria;
- c) interventi di restauro e risanamento conservativo;
- d) interventi di ristrutturazione e riqualificazione senza incremento di volumetria e previo rilascio del titolo abilitativo espresso (permesso di costruire).

Per tutti gli interventi consentiti, le modalità di intervento saranno oggetto di disposizioni e disciplina definite nel Regolamento.

Gli interventi su singoli edifici appartenenti a insediamenti complessi presenti nel territorio del Parco devono essere preceduti dalla redazione di appositi Piani Attuativi redatti dal Consorzio del Parco e dal Comune interessato.

Il Parco diviene il solo soggetto deputato all'uso e gestione di fabbricati siti nel suo territorio e definitivamente confiscati a terzi.

art. 56. - Attrezzature per la conoscenza e la fruizione del Parco

Attrezzature immateriali e materiali. Le attrezzature immateriali sono rappresentate dai sistemi funzionali mediante la rete telematica, quali i sistemi di divulgazione delle conoscenze da qualsiasi luogo del mondo (world wide web) ovvero dai sistemi rilevabili puntualmente in situ, mediante i più comuni apparecchi telefonici o portatili, con diffusività delle conoscenze in almeno tre lingue: italiano, spagnolo e inglese.

La salvaguardia della biodiversità del territorio del Parco, a fini ecologici, scientifici ed educativi, è accompagnata dalla finalità di promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni presenti nel medesimo territorio, per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività. Il Piano pertanto si pone l'obiettivo di garantire l'accessibilità e la fruizione del Parco da parte della collettività anche mediante l'individuazione e la qualificazione delle attrezzature, e dei relativi servizi, che consentano e guidino alla conoscenza degli aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti nel territorio. L'attuazione e il mantenimento delle attrezzature sono a cura del Consorzio con il concorso degli enti locali territorialmente competenti, nonché di altri soggetti pubblici o privati tramite eventuali accordi e convenzioni, secondo le disposizioni generali e specifiche dei successivi punti.

Le aree, le attrezzature, i materiali esistenti o di progetto, utilizzabili, interessano:

- a) accessi al Parco;
- b) percorsi del Parco ed elementi di pertinenza;
- c) aree attrezzate;
- d) strutture asservite alle finalità materiali perseguite dall'Ente;
- e) viabilità interna;

Le attrezzature di cui al presente articolo devono essere destinate e/o mantenute all'uso pubblico, anche tramite accordi e convenzioni con le singole proprietà.

In base alle specifiche destinazioni e caratteristiche, ciascuna attrezzatura deve garantire l'accessibilità e la fruibilità da parte di tutti i potenziali fruitori. Devono essere del tipo segnante e caratteristico che riprendono gli standard delle aree protette.

A seconda delle tipologie di attrezzature, è necessario prevedere dispositivi per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, contenimenti dei consumi idrici ed energetici, recupero di risorse naturali, e quanto altro possibile ai fini della realizzazione e del mantenimento di attrezzature a limitato consumo di risorse ambientali; tali interventi costituiscono anche azioni di sensibilizzazione e possono essere attuate con il concorso dei soggetti operanti nel territorio in materia di energia e ambiente. Nuove forniture devono essere conformi agli indirizzi del GPP e agli obblighi dei corrispondenti CAM

Il Regolamento del Parco contiene le necessarie indicazioni tipologiche e i requisiti funzionali di accessibilità e fruibilità sociale, nonché di sicurezza, da rispettare nelle realizzazioni e qualificazione delle attrezzature di cui al presente articolo. Ferme restando le indicazioni date dal Piano per le attrezzature di cui al presente articolo, il Consorzio del Parco può disporre eventuali nuovi elementi a servizio della conoscenza e fruizione del Parco, secondo le disposizioni di cui al presente capo, compatibilmente e in attuazione alle disposizioni di salvaguardia e valorizzazione del Titolo I, nonché in coerenza con le disposizioni per le singole zone e sottozone di cui al Titolo II.

art. 57. - Accessi

Gli accessi al Parco, individuati dal Piano nella Tav. 21 C sono: ac1 Cagliari La Palma; ac2 Cagliari Poetto; ac2 Quartu S. Elena.

Essi costituiscono opportunità per il perseguimento degli obiettivi di cui all'Art. 4, quali punti di partenza da cui intraprendere escursioni e attività per la conoscenza e la fruizione del Parco. La realizzazione degli accessi indicati dal Piano presso gli insediamenti esistenti richiede aree per la sosta veicolare attrezzata con elementi informativi sul Parco e limitrofi uffici pubblici, o pubblici esercizi o attività commerciali, convenzionati per fornire materiale informativo sul sistema per la conoscenza e la fruizione del Parco.

L'individuazione degli spazi idonei, in aree pubbliche o di uso pubblico esistenti al di fuori del perimetro del Parco, e la loro qualificazione, secondo le singole specificità dei luoghi, come accessi al Parco, sono a cura dei Comuni con il concorso del Consorzio.

art. 58. - Percorsi del Parco ed elementi di pertinenza

In base alla rete sentieristica e alla viabilità locale esistenti, in materiale naturale, permeabile e stabilizzabile, di cui all'Art. 61, il Piano definisce i percorsi del Parco quali attrezzature per la sicurezza, fruizione e guide alla conoscenza del territorio e degli aspetti ed elementi ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti. I percorsi individuati dal Piano costituiscono la messa a sistema delle diverse tematiche, per la ricerca e la sperimentazione, per la formazione e la didattica, in cui è coinvolto il Parco.

Il Consorzio del Parco provvede, per ciascun percorso, a verificare lo stato dei tratti di sentiero esistenti e la fattibilità di realizzazione dei tratti di sentiero mancanti, adattando eventualmente in fase di attuazione il tracciato di progetto indicato nello specifico elaborato cartografico, tenuto conto delle salvaguardie del Piano e senza alterare l'andamento morfologico del territorio.

La qualificazione e realizzazione dei percorsi richiede:

- a) la predisposizione di una segnaletica funzionale del tracciato e coerente con quella delle aree protette della Sardegna, anche riorganizzando la segnaletica già esistente, da integrare per guidare alla conoscenza delle particolarità ambientali, naturali, paesistiche e culturali che i percorsi intercettano e raggiungono;
- b) il mantenimento e la valorizzazione degli elementi di pertinenza dei percorsi, quali le emergenze ambientali e storiche a servizio della conoscenza e fruizione del Parco;
- c) la realizzazione di eventuali piccoli spazi attrezzati per la sosta dei fruitori a margine dei percorsi, se compatibile con le salvaguardie di cui al presente Piano;
- d) la verifica e l'eventuale realizzazione di idonee attrezzature, al fine di garantire la percorribilità pedonale in sicurezza dei tratti di percorso che intercettano la viabilità locale carrabile;
- e) il completamento della rete sentieristica, esclusivamente in materiale permeabile e con le medesime terre di composizione del Parco;

- f) laddove sia possibile i sentieri vengono realizzati o modificati per essere contemporaneamente percorribili anche dai ciclisti e dai cavalieri, nonché dai proprietari dei cani con i loro animali al guinzaglio.

Le realizzazioni e qualificazioni, nonché la manutenzione, dei percorsi del Parco devono essere coerenti alle indicazioni e ai requisiti di cui all'Art. 61.

art. 59. - Aree attrezzate

Le aree attrezzate sono articolate in:

- a) aree di sosta;
- b) aree a servizio della fruizione.

Le aree di sosta sono individuate dal Piano in punti all'interno del territorio del Parco, di particolare interesse ambientale e paesaggistico, e funzionali alla valorizzazione e qualificazione dei percorsi di cui al precedente articolo. La realizzazione delle aree di sosta da parte del Consorzio con il concorso dei soggetti pubblici o privati interessati, prevede, a seconda delle specificità delle singole aree:

- a) elementi informativi sull'area e sulle specificità del luogo;
- b) elementi per la sosta dei fruitori (panche, tavoli, ecc.);
- c) eventuali interventi di riqualificazione ambientale;
- d) eventuali interventi di controllo della vegetazione;
- e) eventuali spazi per la sosta veicolare.

In particolare, le specificità di ciascuna area di sosta, identificate in base al quadro conoscitivo del presente Piano, risultano essere:

- a) punti panoramici interni;
- b) punti panoramici esterni;
- c) punto di osservazione geologica;
- d) punto con attrezzatura per l'osservazione faunistica.

Le realizzazioni e qualificazioni delle aree di sosta non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e devono essere coerenti alle indicazioni e ai requisiti di cui all'Art.58.

Le aree a servizio della fruizione delle vasche e dei canali presenti nel Parco sono individuate lungo le loro sponde. In tali areali si svolgono usi di osservazione scientifica, produttivi, ricreativi all'aperto che devono essere disciplinati mediante apposita regolamentazione, con cui si stabiliscono le modalità, i tempi, e le condizioni di svolgimento, in coerenza con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del presente Piano e nei limiti dettati dalla necessità di garantire la sicurezza dei potenziali fruitori, anche in relazione alla gestione ordinaria degli impianti idraulici.

L'utilizzo delle attrezzature esistenti, progettate e realizzate a garanzia della sicurezza dei loro fruitori, è di norma. Le ulteriori attrezzature, compresi eventuali pubblici esercizi, utili per gli usi produttivi, turistico-ricreativi all'aperto, non devono comportare impermeabilizzazione del suolo e devono essere coerenti con le

indicazioni e i requisiti di cui al comma g dell'Art. 61 e alle disposizioni di salvaguardia degli specchi d'acqua; sono inoltre sottoposte a nullaosta da parte del Consorzio del Parco.

art. 60. - Disposizioni per le strutture

Per lo svolgimento delle attività funzionali alle finalità di tutela dell'area Parco, il Piano definisce un sistema di strutture da realizzare e/o mantenere secondo le disposizioni generali di cui all'Art.51 e le seguenti disposizioni specifiche. Tali strutture sono articolate in: centri amministrativi-informativi; centri-visita; strutture di appoggio per la conoscenza e la fruizione dell'area Parco.

I centri amministrativi-informativi sono preferenzialmente collocati o da collocarsi nei Comuni appartenenti al Consorzio del Parco, mediante apposite convenzioni, prioritariamente in immobili già destinati all'uso pubblico. In tali centri il Consorzio del Parco svolge, mediante servizi tecnici, attività di informazione per i fruitori e di consulenza per gli operatori del Parco, anche secondo le indicazioni contenute nel presente Piano.

I centri-visita (Cv1, Cv2,) sono situati all'interno del territorio del Parco, in immobili e relative pertinenze esistenti. Tali immobili possono essere oggetto di operazioni di recupero, manutenzione, riqualificazione, ristrutturazione, come precisato all'Art.54 delle presenti NTA, al fine di renderli funzionali allo svolgimento di attività di informazione, scientifiche, formative, didattiche finalizzate alla fruizione responsabile del territorio del Parco, accoglienza, bar-ristorazione e noleggio. I centri visita potranno essere gestiti direttamente dal Parco o da altri soggetti pubblici o privati appositamente convenzionati e possono avere anche finalità sportive connesse alle peculiarità del territorio del Parco.

Le strutture d'appoggio, realizzate esclusivamente dal Consorzio del Parco o per suo conto, sono costituite da: a) capanni d'osservazione della fauna per uso pubblico o per ragioni di natura tecnico-conoscitiva e/o scientifica; b) punti d'accoglienza; c) fabbricati per uso agricolo sociale.

art. 61. - Accessibilità veicolare e pedonale

Il Piano individua le infrastrutture per la mobilità esistenti che concorrono al perseguimento dell'obiettivo di cui all'Art. 4, in quanto funzionali alla conoscenza e alla fruizione del Parco. Il Piano pertanto ne dispone il mantenimento a uso pubblico, per la principale e prioritaria fruizione pedonale, ciclabile ed equestre, e la possibilità di miglioramento funzionale e di sicurezza, compatibilmente con le finalità di salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al TITOLO I e secondo le disposizioni di cui al successivo punto 2. Il Piano classifica le infrastrutture per la mobilità per l'accesso e la fruizione del Parco secondo la seguente articolazione:

- a) viabilità principale carrabile
- b) viabilità locale carrabile
- c) viabilità locale ad accesso carrabile regolamentato
- d) sentieri

Sono inoltre compresi in tali infrastrutture anche i parcheggi di servizio al Parco.

art. 62. - Disposizioni specifiche per la viabilità per l'accesso e la fruizione del Parco

a) Viabilità principale carrabile.

I tratti delle strade statali e provinciali esistenti, posti al confine o in attraversamento del territorio del Parco, ai fini della valorizzazione del Parco, svolgono la funzione specifica di viabilità panoramica secondo le disposizioni riportate nel Regolamento del presente Piano. Tale viabilità può essere oggetto di interventi di manutenzione o di miglioramento della sicurezza, sottoposti a nulla-osta da parte del Consorzio che ne verifica la compatibilità con la salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al presente Piano. Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a nulla-osta, e di cui definisce le misure procedurali specifiche.

b) Viabilità locale carrabile.

La viabilità locale carrabile è costituita dai tratti di strade comunali a servizio degli insediamenti esistenti. Tale viabilità può essere oggetto di interventi manutentivi, sottoposti a nulla-osta da parte del Consorzio, che non ne alterino le caratteristiche di sezione e di andamento se non per ragioni di sicurezza e compatibilmente con le salvaguardie del Piano. Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a nulla-osta, e di cui definisce le misure procedurali specifiche.

c) Viabilità locale ad accesso carrabile regolamentato.

Tale viabilità, di penetrazione nel Parco è destinata prioritariamente al passaggio pedonale e ciclabile. Fatti salvi eventuali diritti acquisiti già esistenti all'adozione delle presenti norme, l'utilizzo veicolare è limitato a scopi di servizio e alle esigenze dei residenti, dei proprietari di immobili, delle aziende agricole e delle attrezzature presenti nonché per la fruizione delle strutture presenti da parte di particolari categorie di utenti; tale accesso carrabile è regolamentato dal Regolamento del Parco. In tale viabilità, il passaggio sia veicolare che pedonale e ciclabile può essere limitato o interdetto con misure temporanee straordinarie da parte del Consorzio, per ragioni di salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al TITOLO I. Tale viabilità può essere oggetto di interventi manutentivi, sottoposti a nulla-osta da parte del Consorzio; è ammessa, per eliminare le problematiche create alla vegetazione dalla eccessiva presenza di polveri, la realizzazione di pavimentazioni stradali bitumate solamente col ricorso a pavimentazioni drenanti e con gamme cromatiche compatibili con la sensibilità dei luoghi. Gli interventi devono garantire il permanere delle condizioni di permeabilità preesistenti.

Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a nulla-osta, e di cui definisce le misure procedurali specifiche. Fermo restando le esigenze funzionali, il Consorzio promuove il

ripristino delle caratteristiche storiche di tale viabilità (dimensione della sezione, eventuali pavimentazioni, eventuali margini).

d) Sentieri.

I sentieri esistenti e quelli di progetto sono finalizzati al passaggio pedonale e ciclabile, come regolamentato all'interno del Regolamento del Parco. Tale passaggio è sostanzialmente libero; il Consorzio del Parco, eventualmente con misure temporanee straordinarie può limitare o interdire il passaggio per ragioni di salvaguardia degli aspetti ed elementi di cui al TITOLO I. Sui sentieri è consentita esclusivamente la manutenzione volta al mantenimento o al ripristino della segnaletica e dei tracciati, verificando ed eliminando le situazioni di rischio prevedibile per l'incolumità dei potenziali fruitori. Tale manutenzione è svolta secondo le eventuali indicazioni contenute nel Regolamento del Parco e con il coordinamento del Consorzio. L'attuazione dei tratti di progetto, di completamento dei percorsi del Parco, è svolta dal Consorzio del Parco.

e) Disposizioni per la restante viabilità

La restante viabilità presente nel territorio del Parco, può essere oggetto di interventi manutentivi atti a garantirne la percorribilità, sottoposti a nulla-osta da parte del Consorzio; non è ammessa l'asfaltatura del fondo se non per quella già presente e per quella a futuro servizio dei trasporti di sale. Gli eventuali interventi per esigenze di miglioramento della stabilità del fondo devono garantire il permanere delle condizioni di permeabilità preesistenti. Il Regolamento del Parco può stabilire le eventuali tipologie di intervento non sottoposte a nulla-osta, e di cui definisce le misure procedurali specifiche.

f) Disposizioni per i parcheggi di servizio all'area protetta

Oltre alle aree di sosta veicolare contenute nelle attrezzature di cui agli Artt. 55 e 58 il Piano localizza i parcheggi strettamente a servizio del sistema per la conoscenza e la fruizione del Parco; tali parcheggi sono destinati e/o mantenuti all'uso pubblico, anche tramite accordi e convenzioni con le proprietà. I necessari interventi di sistemazione e miglioramento funzionale di tali aree, da parte del Consorzio con il concorso dei Comuni, non devono alterare la morfologia dei luoghi né comportare impermeabilizzazione del terreno. Nelle aree di cui al presente punto devono essere collocati idonei elementi informativi sul Parco e sul sistema per la conoscenza e la fruizione, secondo i criteri e i requisiti di cui all'Art. 58.

CAPO IV Sistema delle attività produttive**art. 63. - Attività agricole**

Si fa riferimento all'azione Az.03 riportate all'Art. 4 delle presenti NTA e a quanto riportato all'Art. 38 delle stesse NTA.

Le attività agricole autorizzate e che possono essere portate avanti nella piana di Is Arenas sono quelle descritte nell'allegato Relazione Agronomica a cui si rimanda.

In pieno accordo con lo spirito del presente Piano del Parco, le attività agricole devono rispettare le seguenti condizioni:

a) tutte le pratiche agricole (coltivazioni e allevamenti) devono essere condotte, per la parte agronomica, nel rispetto dei disciplinari della produzione biologica della Regione Sardegna, periodicamente aggiornate, e secondo norme più restrittive, tese alla tutela ambientale e che comunque vengono esplicitate nel dettaglio nel regolamento o seguono gli indirizzi dei tecnici deputati del Consorzio del Parco;

b) per le pratiche dedicate ad ogni forma di allevamento animale devono essere assicurate le condizioni di rispetto del Benessere Animale, per come previste dalla Regione Sardegna e secondo i suoi continui aggiornamenti. Sono ammessi i trattamenti terapeutici a tutela degli animali solo se autorizzati dal medico veterinario che valuterà gli eventuali impatti sull'ambiente, astenendosi dall'usare quei farmaci che possano avere effetti negativi sull'ecosistema del parco;

c) L'allevamento degli animali deve essere razionale, e condotto secondo conduzione estensiva. Sono assolutamente vietati gli allevamenti senza terra;

d) L'allevamento familiare dei suini deve essere condotto secondo le regole di riferimento dell'allevamento rider, senza mescolarsi con i suini degli altri allevamenti del Parco e secondo le regole meglio dettagliate nel Regolamento del Parco. I suini vanno ricoverati nelle ore più calde, o di notte o per il travaglio o per condizioni di patologie in essere, nelle aziende di proprietà all'interno del Parco. Ogni suino che provenga dall'esterno del Parco deve essere appositamente visionato dal medico veterinario o dalla competente ASL che ne certifica la sua esenzione da malattie e non deve essere soggetto a peste suina;

e) La pratica apistica deve essere condotta anch'essa esclusivamente in regime biologico, per la parte agronomica;

f) I cavalli vanno ricoverati, laddove necessario, ad esempio per le ore più calde o per quelle notturne, o in caso di travaglio o di malattie, esclusivamente nell'unica stalla consortile che verrà realizzata dall'Ente Parco.

g) La trasformazione del latte ovino e caprino può essere praticata all'interno del Parco ma esclusivamente nel mini caseificio che verrà appositamente realizzato dall'Ente Parco;

h) Le trasformazioni delle produzioni apistiche possono essere condotte all'interno del Parco;

i) Il letame che viene prodotto negli allevamenti ovi-caprini, esclusivamente da lettiere, così come quello del centro ippico e delle aziende familiari suinicole deve essere periodicamente conferito a cura di ciascun proprietario all'apposito centro che verrà realizzato dall'Ente Parco, in appositi centri;

l) I liquami prodotti nei diversi centri dell'Ente Parco, di cui ai precedenti punti f), g), h) e i) sono soggetti a pre abbattimento delle cariche microbiche e degli altri fattori inquinanti la falda e poi devono essere inviati anche mediante apposite tubazioni al vicino depuratore consortile di Is Arenas. I liquami prodotti dalle pratiche di cui al precedente punto d) devono essere raccolti a cura dei proprietari in propri serbatoi impermeabili sotterranei, per un primo pre abbattimento, indi smaltiti esclusivamente al Depuratore di Is Arenas con trasporto autorizzato a tale destinatario. È pertanto vietata la dispersione sottosuolo di tutti i liquami;

m) Le coltivazioni sono improntate nell'uso di varietà o cultivar locali o comunque ben adatte al clima del Parco e secondo gli indirizzi dell'allegata Relazione Agronomica;

n) È fatto assoluto divieto di trasformare in olio le olive prodotte nel Parco, all'interno del suo territorio;

o) Le coltivazioni foraggere e quelle orticole devono essere soggette ad obbligatoria rotazione agronomica, secondo gli usi della tradizione e della migliore tecnica agronomica, al fine di contrastare in modo naturale il proliferare di parassiti e per evitare il depauperamento del contenuto di sostanza organica e di elementi dei suoli:

p) È fatto assoluto divieto di realizzare nuovi pozzi e in quelli esistenti, prima del loro uso irriguo, deve essere verificata a cura di ciascun proprietario o responsabile, la qualità dell'acqua e la sua possibilità d'uso per la pratica irrigua;

q) La sola pratica irrigua autorizzata è la micro-localizzazione della somministrazione irrigua, attraverso l'irrigazione a goccia o con micro irrigatori di modesta portata e di modesta gittata.

art. 64. - Sistema della produzione del sale

La produzione del sale nella salina di Cagliari è stata per molti anni una delle attività di punta dell'area cittadina e dell'hinterland. Tale attività ha consentito la nascita di un imponente sistema di vasche e canali necessari all'attività della salina. Come meglio precisato nell'allegato della relazione generale dedicata a questo argomento, l'attività di produzione del sale è cessata nel 1984, lasciando in esercizio l'insieme delle infrastrutture create per la produzione ed in particolare il poderoso sistema di movimentazione delle acque che, paradossalmente, benché sistema artificiale ha contribuito negli anni a definire uno dei siti naturalistici più importanti della Sardegna. Il necessario mantenimento in efficienza di tale sistema, vitale per il compendio del Molentargius, richiede l'impiego d'ingenti risorse finanziarie, in particolare per sostenere la spesa energetica.

La legge istitutiva dell'area protetta prevede la possibilità di ripresa della produzione del sale, che dovrà essere riattivata su nuovi parametri di elevata sostenibilità ambientale. La ripresa della produzione del sale può diventare una delle attività utili a raggiungere l'obiettivo di sostenibilità economico finanziaria del Parco.

Per tale attività sarà necessaria la definizione di un Programma Pluriennale di Sviluppo Economico, da sottoporre alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come indicato nella specifica azione Az.08 delle presenti NTA, con una serie di azioni sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico con relativi studi di fattibilità, un progetto integrato, che, oltre agli interventi sul sistema di vasche e canali della salina, dovrà necessariamente prevedere interventi sul sistema viario complessivo, sulla logistica delle produzioni, dovrà individuare specifici spazi di stoccaggio delle stesse in aree compatibili, la predisposizione di un piano di monitoraggio della possibile salinizzazione delle risorse idriche sotterranee.

Perché il progetto contribuisca in maniera significativa alla sostenibilità economico finanziaria del Parco, sarà necessario che lo stesso preveda attività di verticalizzazione della filiera del sale, in particolare nel settore della produzione dei Sali speciali, proponendo attività economiche legate ad esempio all'utilizzo delle acque vergini e delle acque madri, oltre ai Sali, per avviare attività, compatibili con valori dell'ecosistema, legate al benessere, come sono i luoghi in cui esercire attività di talasso terapia. Per l'avvio di questa tipologia di interventi si renderà necessario riqualificare edifici parte del patrimonio immobiliare del Parco, opportunamente individuati all'interno del compendio. L'insieme di tali attività, compatibili con la sensibilità dell'area, contribuiranno certamente al raggiungimento di diversi obiettivi generale e specifici di Piano.

art. 65. - Indirizzi e criteri per gli interventi per il sistema della fruizione sociale ricreativa educativa, didattica e scientifica

Al fine di un'adeguata fruizione del Parco, il Piano con opportuni interventi:

- a) favorisce la formazione e la qualificazione di operatori ed imprenditori che operano in modo sostenibile per l'ambiente;
- b) promuove azioni di marketing, certificazione dei prodotti e dei servizi tramite il Marchio del Parco;
- c) favorisce l'accessibilità, specie per le categorie svantaggiate (disabili, anziani, bambini);
- d) fa rispettare il mantenimento dello stato di conservazione delle unità paesaggistico-ambientali;
- e) informa sulle norme comportamentali e di conoscenza degli organismi più noti e vulnerabili.

Il Piano prevede, in particolare, la promozione delle seguenti attività connesse alla fruizione dell'area del Parco:

- f) attività di visita guidata e di accoglienza, esclusivamente disciplinate dal Consorzio del Parco in relazione alla viabilità interna, alle strutture di servizio in attività; le visite possono essere effettuate con l'utilizzo di mezzi di trasporto collettivo pubblico o privato che rispondano ai requisiti stabiliti dal Regolamento del Parco;

- g) attività escursionistica a piedi, in bicicletta, in canoa e a cavallo che può essere svolta unicamente lungo i percorsi appositamente predisposti e segnalati; di questi percorsi il Consorzio del Parco può disporre la chiusura temporanea in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico;
- h) esercizio delle attività sportive e ricreative, regolamentato dal Consorzio del Parco compatibilmente con la tutela del paesaggio;
- i) esercizio delle attività didattiche e scientifiche esclusivamente disciplinate dall'Ente Parco.

art. 66. - Linee di gestione del patrimonio storico-culturale

Il patrimonio storico culturale del Parco, meglio descritto nella relazione generale di Piano e nell'apposito annesso alla stessa, è costituito principalmente dal sistema di circolazione delle acque, col suo insieme di canali, vasche e attrezzature meccaniche e dal patrimonio edilizio storico costituito dagli edifici costruiti per le diverse esigenze della fabbrica del sale. A questi si aggiungono i resti di una spiaggia fossile, anch'essa oggetto di uno specifico annesso alla relazione generale e i ruderi di qualche fattoria, utili a richiamare alla memoria la destinazione agricola della piana di Is Arenas, Medau Su Cramu.

L'insieme di tali beni costituisce una delle risorse più importanti del Parco, simbolo della identità storico e culturale dell'area Parco.

Il Piano fornisce gli indirizzi per gli interventi sul Patrimonio storico-culturale e disciplina gli interventi edilizi con le indicazioni riportate all'Art.54 delle presenti NTA.

Gli interventi sul patrimonio costituito dal sistema integrato della circolazione delle acque all'interno del Parco saranno di tipo manutentivo e di ripristino della funzionalità anche con l'utilizzo di materiali diversi da quelli originali, comunque compatibili con la tutela del sistema ecologico di riferimento.

Gli interventi sul patrimonio edilizio sono specificatamente definiti dall'Art. 54 delle presenti NTA per gli aspetti edilizi. La loro destinazione d'uso potrà essere diversa dalla destinazione originaria solo se compatibile con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio stesso. Il Regolamento disciplinerà in dettaglio le modalità di intervento.

Gli interventi dovranno garantire unitarietà compositiva con il contesto di riferimento per conservare il loro valore simbolico, a prescindere dalle destinazioni d'uso, anche diverse dalle originali, che gli stessi potranno avere in ragione dei piani e progetti di tutela e di sviluppo previsti dal Piano.

art. 67. - Misure per il contenimento dell'inquinamento luminoso

In tutto il territorio del Parco è vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o mobili, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo, arrecando disturbo alla fauna.

In tutto il territorio del Parco le sorgenti luminose usate negli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono contenere il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore entro il 3%, rispetto al

flusso luminoso totale emesso dalle lampade. L'uso dei proiettori deve essere limitato ai casi di reale necessità e comunque mantenendo l'orientamento del fascio verso il basso e non oltre i sessanta gradi dalla verticale.

Le prescrizioni relative al contenimento dell'inquinamento luminoso sono riportate nel Regolamento del Parco.

art. 68. - Sistema dei rifiuti

Attualmente all'interno del territorio del Parco la raccolta dei rifiuti avviene tramite la raccolta differenziata porta a porta per i residenti o per le unità non domestiche e mediante la raccolta differenziata e consegna ai siti autorizzati al trattamento per le imprese impegnate nella manutenzione in appalto del territorio di gestione dell'Ente Parco.

I rifiuti generati all'interno dei locali utilizzati per la sua attività dal Consorzio di gestione si procede già con la raccolta differenziata.

Il Consorzio del Parco si propone come obiettivo, oltre che consolidare ed aumentare la percentuale di raccolta differenziata, l'introduzione di metodi dedicati al riuso di sottoprodotti, (ad esempio la realizzazione di un impianto di compostaggio).

I rifiuti in tutte le aziende che richiederanno il marchio della rete dei parchi dovranno essere separati in categorie che possano essere gestite separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, secco, elettrodomestici, alluminio ecc.).

I rifiuti pericolosi dovranno essere smaltiti da aziende specializzate.

Nel Parco è vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto che, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006, costituisce reato. Per quanto riguarda il profilo del reato e il valore delle sanzioni si rimanda al vigente Regolamento di Fruizione e al conseguente Regolamento del Parco.

art. 69. - Marchio del Parco

Il Marchio del Parco si pone come obiettivo quello di:

- a) migliorare la prestazione ambientale del territorio;
- b) dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui attività fornisce effetti positivi sull'ambiente specifico del territorio;
- c) distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo reso dai beneficiari nel miglioramento ambientale del territorio;
- d) promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio;
- e) promuovere l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- f) contribuire ad una migliore qualità della vita delle collettività locali e alla salvaguardia ambientale del territorio;
- g) diffondere e valorizzare l'immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini.

art. 70. - Utilizzazione del Marchio del Parco

Il Marchio può essere concesso sia a produttori di beni e servizi che ricadono nella delimitazione del Parco, sia a coloro che operano al di fuori dai confini del Parco, ma che si attengono al rispetto dei criteri disciplinati dal Regolamento del Parco, dalla Carta di Qualità Servizi Turistici e a breve, anche dalla Carta di Qualità Agroalimentare ed Artigianato, nonché di quelli dettati dai Criteri Ambientali Minimi di corrispondenza (cosiddetti CAM).

Possono richiedere la concessione dell'uso del marchio le imprese individuali o in forma societaria o cooperativa, consorzio, associazioni di imprese, enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere un'organizzazione che produce o svolge servizi nell'ambito territoriale previsto dalle Carte di Qualità;
2. essere un'organizzazione che produce o svolge servizi nelle seguenti attività:
 - a) agroalimentare;
 - b) artigianato
 - c) cosmetica
 - d) servizi sportivi
 - e) servizi educativi e d'interpretazione ambientale
 - f) servizi turistici
 - g) servizi d'inclusione sociale

Le modalità di richiesta della concessione del Marchio prevedono che sia inoltrata la domanda al Consorzio del Parco, compilando e presentando un apposito modulo, al quale dovranno essere allegati ulteriori documenti. L'Ente sottopone la domanda di concessione.

art. 71. - Requisiti per la concessione del Marchio del Parco

I prodotti e i servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio devono soddisfare, oltre ai requisiti ed ai limiti stabiliti dalla legge, anche le prescrizioni previste dai CAM e dalle Carte di Qualità. A tal riguardo, la Rete dei Parchi e delle Aree Protette, ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle caratteristiche concorrenti all'ottenimento del Marchio, approva specifici documenti denominati "Carta di Qualità" per ogni categoria di prodotto/servizio.

Il Marchio potrà essere associato esclusivamente a prodotti e servizi certificati, come da marchio europeo ECOLABEL, e sistemi di gestione ambientale quali EMAS e UNI EN ISO 14.001.

art. 72. - Promozione del Marchio del Parco

L'Ente di gestione del Parco del Molentargius Saline prevede attività di promozione del Marchio del Parco e, nello specifico, iniziative finalizzate a:

- a) favorire il coordinamento tra gli attori coinvolti per promuovere un sistema integrato tra parchi naturali-Marchio-prodotti di qualità;
- b) mantenere alto il livello qualitativo delle organizzazioni che aderiscono al Marchio del Parco;
- c) promuovere la partecipazione da parte delle imprese che aderiscono al Marchio nelle strategie di marketing per una più efficace e condivisa pianificazione delle azioni promozionali;
- d) dotare il territorio di elementi informativi sull'esistenza del Marchio di qualità dei prodotti e servizi del Parco;
- e) stabilire territorialmente dei punti di informazione e vendita dei prodotti del Marchio del Parco;
- f) orientare la pubblicità del Marchio verso segmenti turistici e di visitatori specifici più sensibili al tema ambientale e che ricercano la qualità e l'autenticità dei prodotti e servizi locali;
- g) monitorare i risultati sulla gestione del Marchio, le ricadute delle attività promozionali e la raccolta di opinioni e suggerimenti da parte dei fruitori dei prodotti e servizi che hanno ottenuto l'uso del Marchio.

TITOLO IV – Disciplina dell'area contigua

CAPO I - Principi generali ed individuazione dell'area contigua

art. 73. - Principi generali

La tutela dell'eccellenza ambientale del Parco non può essere conservata unicamente attraverso processi di confinamento del suo territorio, ma anche grazie alla partecipazione attiva alla definizione delle politiche territoriali che interessano le aree di contiguità esterne al perimetro del Parco. Le aree protette costituiscono di fatto dei sistemi biologici aperti, i cui confini non corrispondono quasi mai con quelli amministrativi. Perciò è indispensabile operare affinché la ricerca della qualità ambientale diventi un progetto ambientale che interessa un'area più vasta, rispetto all'area parco, con l'assunzione di impegni ambientali reciproci dei soggetti territoriali interessati in ragione della loro partecipazione alla costruzione del sistema Parco. Il progetto ambientale dovrà essere costruito congiuntamente dai soggetti territoriali che collettivamente si prendono cura del territorio.

Le aree contigue all'area Parco, costituiscono uno spazio di azione per un insieme di attori territoriali titolari della gestione di una rete di luoghi e che stabiliscono un modo comune di cooperare per le azioni di tutela e valorizzazione del territorio vasto del Parco. Il Piano del Parco propone di costruire il più vasto progetto ambientale, che comprende quindi anche le aree contigue alla sua perimetrazione, favorendo lo sviluppo di azioni comuni su tali ambiti caratterizzati da risorse, criticità e potenzialità cui si riconosce congiuntamente una specifica rilevanza in ordine al progetto di salvaguardia del territorio del Parco o quelli per la gestione del canale di Terramaini o riu Saliu, della zona dell'ingresso al Parco dal Poetto di cui il presente Piano è lo strumento principale.

Il ruolo del Piano del Parco, è quello di costruire una prima individuazione degli ambiti e degli attori, di presentare un ventaglio di soluzioni possibili, e di iniziare ad avviare procedimenti comunicativi, cioè un insieme di azioni collettive per arrivare a definire gli accordi convenzionali per la individuazione di principi gestionali condivisi di tali aree (ad esempio, gli accordi per la gestione delle aree di Natura 2000 esterne al Parco, o per disciplinare le valutazioni ambientali dei processi che coinvolgono il sistema Parco).

art. 74. - Definizione di area contigua

Il Piano propone alla R.A.S la definizione dei confini dell'area contigua, corrispondente alle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 394/91, come lo spazio significativo di relazione col sistema Parco.

Con riferimento a tale area il Piano individua, all'esterno del perimetro del parco alcune aree che costituiscono delle unità paesaggistico-ambientali esterne (UPA) contigue al perimetro del parco o, comunque, funzionali ad una complessiva interpretazione paesaggistico – ambientale dell'ecosistema del parco naturale regionale.

art. 75. - Efficacia del piano nell'Area contigua

Nell'area contigua il piano prevede le condizioni di sostenibilità ambientale ed i relativi indirizzi operativi che devono essere osservati e/o recepiti dagli strumenti di pianificazione comunale nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili con le finalità istitutive del Parco.

In particolare il Piano assegna all'area contigua un ruolo determinante per la tutela del Parco e per l'attuazione e qualificazione del sistema della conoscenza e fruizione del Parco stesso che rendono necessario definire gli indirizzi di cui sopra e la loro stretta osservanza. Il territorio contiguo contiene, infatti, alcuni degli elementi funzionali a tale sistema, quali gli accessi, alcune vie d'acqua, aree non del tutto compromesse e ampi tratti della viabilità percettiva, presenza di detrattori e criticità che vanno governati per garantire il massimo livello di salvaguardia dell'area protetta.

Nel territorio dell'Area contigua l'Ente di gestione verifica l'attuazione delle disposizioni del presente Piano attraverso gli strumenti di controllo di cui all'Art. 17 delle presenti norme.

Il Piano inoltre stabilisce le seguenti condizioni di sostenibilità ambientale che devono essere osservate dagli strumenti di pianificazione comunale nella definizione delle scelte insediative, degli usi e delle attività compatibili nell'area contigua:

- a) nell'area contigua non sono ammessi usi e attività che possano recare danno o perturbazione significativa agli aspetti ed elementi oggetto di salvaguardia dal presente Piano;
- b) gli strumenti di pianificazione comunale devono dimensionare gli eventuali nuovi carichi urbanistici in relazione alla capacità del sistema di raccolta delle acque meteoriche e dei reflui e prevedendo lo smaltimento dei reflui tramite fognatura pubblica, mediante sistema di collettamento e trattamento adeguato alla normativa vigente e agli obiettivi di qualità del Piano di tutela delle acque; tali sistemi dovranno essere

progettati e realizzati sulla base dei carichi idraulici e inquinanti originati dall'insediamento, valutando altresì l'adozione di particolari accorgimenti per la gestione delle emergenze e degli aumenti di carico idraulico legati ad eventi meteorici;

- c) negli interventi di recupero e trasformazione nonché di cambio d'uso relativi ai manufatti edilizi esistenti e negli interventi di nuova costruzione o ampliamento, deve essere opportunamente incentivato dagli strumenti di pianificazione comunali l'utilizzo di tecnologie per l'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaico, legna, ...), di dispositivi e procedure per il contenimento del rumore, da utilizzare anche nei cantieri, dei consumi delle risorse e delle emissioni di gas climalteranti, il recupero delle acque bianche e grigie;
- d) i Comuni in coordinamento con i soggetti competenti, ai fini di eliminare o ridurre il livello di rischio per il Parco per fenomeni di dissesto idraulico, di incendio, di inquinamento acustico ed atmosferico, svolgono i necessari monitoraggi e attivano i necessari interventi volti al risanamento delle situazioni critiche e alla prevenzione di futuri rischi;
- e) il consumo di suolo deve essere risarcito con la restituzione del verde sulle coperture o in forma verticale.

art. 76. - Individuazione dell'area contigua

L'area contigua, ha funzione di transizione e connessione rispetto al territorio del Parco stesso. Il territorio dell'area contigua è interessato prevalentemente da usi insediativi, da usi insediamenti e servizi urbani, da ricettività turistica, da strutture e infrastrutture, da viabilità anche di scala provinciale, dalle aree di Natura 2000 esterne al perimetro del Parco;

L'area contigua è costituita da una serie di relazioni amministrative, ecologiche, paesaggistiche, urbane con il territorio del Parco. Pertanto, il Piano non la definisce in termini compiuti o chiusi ma accanto all'individuazione di alcuni elementari areali, fornisce coordinate di lettura territoriale che possono determinare sviluppi successivi della definizione spaziale di area contigua, in ragione di sopravvenuti eventi non valutabili al momento della stesura del Piano.

Per l'individuazione delle relazioni amministrative-gestionali si fa riferimento, a tutte quelle situazioni di sovrapposizione di titolarità amministrative da parte di più enti oltre il Consorzio del Parco e che ricadono all'esterno del perimetro del Parco: canali e altre vie d'acqua, porzioni di aree ZSC e ZPS esterne al perimetro del Parco; aree ZSC esterne al Parco; porzioni di oasi di protezione faunistica esterne al perimetro del Parco; porzioni delle aree della riserva naturale (ex l.r.31/89) esterne al perimetro del Parco.

Per l'individuazione delle relazioni ecologiche di tale spazio, il Piano del Parco fa proprio il dispositivo delle ecologie complesse e semplici² del Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di

² Le ecologie ambientali rappresentano gli elementi interpretativi del sistema ambientale, attraverso l'individuazione dell'ambito d'influenza preferenziale di uno o più specifici processi ambientali. L'ecologia che costituisce una porzione del territorio che individua un sistema complesso di relazioni tra processi ambientali, insediativi, agrario-forestali e del patrimonio culturale. Le ecologie contribuiscono ad indirizzare gli interventi progettuali sul territorio coerentemente con i processi ambientali ed insediativi in atto.

Cagliari. L'area che interessa il sistema Parco è compresa nei seguenti dispositivi spaziali del PTC della Provincia di Cagliari Ec geo ambientale - 228 - Ecologia del complesso territoriale costiero del Poetto e delle zone umide di Molentargius; Ec agroforestale - 313 Ecologia della cinta urbana di Cagliari; EC insediative - 133 Ecologia dell'organizzazione ambientale insediativi dell'area umida di Molentargius.

Per l'individuazione delle relazioni urbane di tale spazio, il Piano del Parco fa riferimento alle porzioni eventualmente determinate dagli strumenti di pianificazione comunali come aree di valore naturale ed ambientale in base alla LR 31/1989 e ai contenuti progettuali del Piano stesso che considera il sistema Parco quale dominante paesaggistico-ambientale nel sistema dell'area urbana e il sistema dei campi³ del PTC. L'area è interessata dai seguenti campi: "Campo dello stagno di Molentargius" e nel "Campo della promozione della rete ecologica provinciale".

Per l'individuazione delle relazioni paesaggistiche il Piano del Parco fa proprio il dispositivo degli ambiti di paesaggio del PPR che ricomprende l'area del Parco e le sue aree contigue, all'interno dell'ambito di paesaggio n.1 e rispetto al quale il PPR fornisce gli indirizzi d'ambito quale indicazione di possibili azioni che coinvolgono più soggetti.

art. 77. - Unità paesaggistico-ambientali dell'area contigua

Il Piano individua - in base agli aspetti ambientali, naturali, paesistici e culturali presenti e potenziali, alcune situazioni dell'area contigua di immediata relazione con le finalità del Piano del Parco utili a rinforzare l'immagine ambientale dell'area metropolitana e attraverso le quali implementare sinergie gestionali o di marketing turistico e precisamente:

- a) UPA-1 – Cordone Litoraneo del Poetto, comprensivo dell'Ippodromo, dell'ex Ospedale Marino e del nuovo Ospedale Marino e dell'area del Cavalluccio Marino.
- b) UPA-2 – Promontorio e rilievi di Sant'Elia, Faro di Calamosca e Sant'Ignazio con le relative aree ZSC di Capo S.Elia e Calamosca, il complesso dell'edificato militare e la piazza San Bartolomeo.
- c) UPA-3 – Il rilievo di Monte Urpinu, prioritariamente i versanti meridionali o orientali rivolti verso il Parco, oltre al Parco urbano esistente, che comprende anche la porzione di ZSC esterno al Parco.
- d) UPA-4 – Aree del Parco Urbano tra Pirri e Monserrato, ex stagno di Pauli.
- e) UPA-5 – Aste Fluviali e canali, unitamente alle loro sponde o ambiti o unità ambientali di diretta pertinenza (da individuare puntualmente) convergenti verso il sistema Parco: Riu Mortu; Riu Nou, Riu Saliu, Riu Is Cungiaus; Canale di Terramaini, porzione a monte del Parco verso Pirri-Monserrato; Canale di Terramaini, porzione a valle del Parco verso il porto di Cagliari; Canale dell'idrovora del Poetto, tratto compreso tra la strada litoranea e il confine del Parco, lato Ippodromo.

³ I campi del Pup-Ptc stanno alla base del processo del piano e indicano aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni cui si riconosce una precisa rilevanza in ordine al progetto del territorio. Hanno come finalità la conclusione di accordi di campo su specifici ambiti o campi problematici.

- f) UPA-6 – Parco Agricolo della Piana a cavallo e oltre la S.S. 554 che coinvolge i comuni della corona metropolitana.
- g) UPA-7 – Fascia delle aree antistanti il Parco, esterne dal perimetro del Parco, ma in diretta connessione visiva con il Parco.

Il Piano individua inoltre ulteriori situazioni che si caratterizzano per le interferenze nella gestione amministrativa o nella gestione di procedure:

- a) Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura denominata “Stagni di Quartu e Molentargius di cui alla L.R. 23/98 e L.R. 32/78.
- b) Porzione della riserva naturale istituita dalla L.R. 31/89 per la quale sussistono i vincoli della stessa legge.

La riserva presenta un perimetro più ampio di quello del Parco, che è anche quello riportato anche nel PPR sotto la categoria “sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali” e comprende anche le ZSC di Capo S.Elia e Calamosca. Poiché con l’Art.17 della L.R. 5 settembre 2000, n. 17 è stato previsto che la Valutazione di incidenza si applichi anche nelle riserve naturali, l’attuale perimetrazione della riserva, conserva formalmente una sua rilevanza in quanto al suo interno, anche fuori dal perimetro del Parco, è necessario applicare la Valutazione di incidenza.

Il Parco può partecipare ai processi di pianificazione relativi alle aree contermini indicate, indicate in precedenza, a tutela dei valori naturalistici ambientali del proprio territorio, fornendo specifici indirizzi da recepire nella predisposizione degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali e di area vasta secondo quanto indicato dall’Art.10 delle presenti NTA.

CAPO II - Strumenti di interazione nell’area contigua

art. 78. - Piano del Parco e soggetti territoriali

Il Piano individua i seguenti criteri di riferimento per la cooperazione e/o il confronto tra gli enti territorialmente interessati dal Parco:

- a) opportunità di valutare le scelte dei soggetti territoriali dell’area contigua anche in relazione alle ripercussioni negative, dirette o indirette, sul sistema del Parco;
- b) opportunità di attivare sinergie tra i soggetti territoriali dell’area contigua che gestiscono situazioni di elevato interesse ambientale e culturale, purché l’integrazione di tali situazioni nel sistema del Parco sia fondata su coerenza di comportamenti e condivisione delle scelte.
- c) opportunità di avviare una attività di valutazione di sostenibilità ambientale, economica e amministrativa-istituzionale, fondata su una procedura di valutazione da integrare nel Sistema informativo del Parco.

Il Piano, ai fini di cui al comma precedente, propone agli enti territoriali scelte di conservazione e di valorizzazione ambientale sostenibili con quelle formulate per il territorio del Parco, nella direzione di una

costruzione collettiva del progetto ambientale del territorio quale unica possibilità di gestione sostenibile del sistema Parco. In particolare, il Piano propone:

- a) il graduale trasferimento della disciplina di conservazione e gestione stabilita per il Parco in aree in cui il confine amministrativo divida situazioni sostanzialmente equivalenti dal punto di vista ambientale, nella prospettiva di attivazione di una rete ecologica dell'area contigua;
- b) la valutazione per la localizzazione di impianti produttivi ad alto impatto ambientale, attività inquinanti e a rischio tenendo conto delle possibili interferenze con il sistema del Parco;
- c) l'organizzazione della rete infrastrutturale coerente con il disegno infrastrutturale del Parco e delle sue attività, al fine di rendere i flussi turistici compatibili con la vulnerabilità stimata e accertata dal Piano;
- d) l'organizzazione in forma cooperativa con il Consorzio del Parco e dei suoi concessionari, di attività turistiche, produttive, di valorizzazione, ricreative, educative e culturali che fanno riferimento al Parco;
- e) l'individuazione in forma cooperativa di politiche e azioni di sviluppo che fanno leva sulla presenza del Parco e delle sue attività, al fine di costituire un primo set di progetti effettivamente realizzabili ed una prima graduatoria di priorità;
- f) la conservazione delle possibilità di spostamento e di mobilità delle specie animali tra l'interno del Parco e le altre aree naturali esterne ad esso curando la salvaguardia dei corridoi ecologici;
- g) la cura e il mantenimento degli habitat di importanti e rare specie animali e floristiche, la cui sopravvivenza non può essere garantita solo dai regimi di tutela attivati dal Parco e la lotta alle specie aliene invasive, che deve essere efficacemente proseguita e perseguita anche al di fuori dal Parco.

art. 79. - Strumenti di pianificazione e di gestione dell'area contigua

Il Consorzio del Parco individua, in particolare, nel Piano del Parco, i quadri conoscitivi di riferimento per il coordinamento, anche istituzionale, tra il Parco e gli altri soggetti territoriali dell'area contigua (Città Metropolitana, Comuni) e per il raccordo con gli strumenti urbanistici degli stessi soggetti.

Ai fini dell'assunzione degli impegni reciproci e dell'osservanza delle regole condivise per la gestione dell'area contigua, gli stessi soggetti recepiscono tali impegni e regole all'interno dei propri strumenti di pianificazione territoriale e di programmazione socioeconomica e dei propri regolamenti.

I comuni che ricadono nell'area contigua stipulano con Ente Parco, Regione, Città Metropolitana, Provincia, un accordo o protocollo di intesa in cui si impegnano, in merito alle aree di cui all'Art. 75, ad adottare forme di consultazione per la definizione delle azioni da avviare e a recepire nell'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, le previsioni che il Piano del Parco fornisce relative alle stesse aree nelle schede di cui all'Art. 76 e, comunque, ad attivare per la pianificazione delle stesse aree forme di copianificazione.

Ai fini di cui al comma 3 potranno essere adottati ed attivati gli strumenti generali previsti dall'ordinamento o nei singoli piani o programmi, quali a titolo esemplificativo:

- a) l'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'Art. 15 della legge 241/90;

- b) l'accordo di programma di cui, in generale, all'Art.34 D.Lgs.vo 267/00, o secondo le tipologie indicate dall'Art.19 della L. R. 5/99 e dall'Art. 28 della L. R. 45/89, dall'art. 19 della L.R. 5/99;
- c) le diverse tipologie di Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 dall'Art.14 al 14 quinquies;
- d) lo strumento dell'intesa di cui all'Art.11 delle NTA del PPR e dall'art. 32 della legge 394/91;
- e) il dispositivo giuridico, costituito dai campi e procedimenti di campo, per regolare le forme di cooperazione, di cui alle Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale della Provincia di Cagliari.

In ogni caso il Consorzio del Parco partecipa alle decisioni relative a piani, programmi opere, azioni che ricadono nel territorio del Parco o che, comunque, possono avere relazioni o interferenze con esso, attraverso le procedure e gli strumenti di cui al Capo II del Titolo I.

art. 80. - Cooperazione tra gli attori. Agenda 21 nell'area contigua

Ai fini della interazione nell'area contigua il Consorzio del Parco, oltre ai procedimenti di cui all'articolo precedente, propone la costruzione di una Agenda 21 locale, di cui alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Ambiente e lo Sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, quale processo che coinvolge tutte le parti sociali di un territorio (amministratori, mondo scientifico, organizzazioni dell'industria e del commercio, organizzazioni ambientaliste e di cittadini) nella definizione di un piano di azione ambientale da attuare in tempi brevi.

Il Consorzio del Parco, per le finalità di cui al precedente comma, promuove, a partire dagli strumenti del Piano e in particolare del successivo programma di sviluppo pluriennale del Parco, di cui all'art. 18 della L.R. 5/1999:

- a) la costituzione di un forum tra tutti i soggetti rilevanti a livello locale, ai fini di individuare una strategia ambientale condivisa per la gestione dell'area contigua in riferimento al Parco;
- b) la consultazione permanente della comunità locale, allo scopo di riconoscerne i bisogni, definire le risorse che ogni parte può attivare, individuare ed istruire gli eventuali conflitti tra interessi diversi;
- c) l'attività di audit e redazione del Rapporto sullo stato dell'ambiente, in forme facilmente comprensibili per tutti gli attori che prendono parte al processo decisionale;
- d) la condivisione di obiettivi e priorità ai fini dell'efficacia della strategia e per la definizione della Agenda 21 locale;
- e) la formalizzazione dell'Agenda 21, attraverso l'adozione di un Piano di Azione Ambientale comprensivo dei diversi programmi di azione specifici. L'adozione del Piano è il momento in cui i diversi attori scelgono, in base alle previsioni di efficacia e alle possibilità attuative, tra le diverse opzioni di intervento, e assumono le proprie responsabilità in ordine agli obiettivi fissati.
- f) il monitoraggio, la valutazione e l'aggiornamento del Piano di Azione, ai fini della valutazione del processo di Agenda 21, anche in funzione di suggerire eventuali aggiustamenti strategici e/o operativi.

CAPO III - Le procedure di valutazione ambientale e paesaggistica che coinvolgono il Parco**art. 81. - Principi generali**

Il Consorzio del Parco interviene nelle procedure di valutazione o di autorizzazione ambientale o paesaggistica, previste dalla normativa vigente, comunitaria, nazionale, regionale, che riguardano interventi, piani, programmi opere, comunque denominati, assoggettati o assoggettabili a tali procedure e che interessano il territorio del Parco o interferiscono con i processi paesaggistico-ambientali che coinvolgono il sistema del Parco.

Le procedure di cui al comma 1 si riferiscono, a seconda dei casi: alla Valutazione di impatto ambientale (Via), alla Valutazione ambientale strategica (Vas), alla Valutazione di incidenza ecologica (VIncA), alla Autorizzazione integrata ambientale (AIA), alla Autorizzazione paesaggistica (AP).

Rispetto alle procedure di cui al comma 2, il Consorzio del Parco se titolare della realizzazione di interventi, piani, programmi opere, comunque denominati, interviene nelle procedure in qualità di autorità procedente o di proponente e come tale deve richiedere l'attivazione delle procedure stesse ai Soggetti competenti.

Rispetto alle procedure di cui al comma 2, il Consorzio del Parco se non è titolare della realizzazione di interventi, piani, programmi opere, comunque denominati, interviene nelle procedure in qualità di soggetto competente in materia ambientale o ente territorialmente interessato, cioè di soggetto che è titolare del diritto di rilasciare un parere o di partecipare alle conferenze dei servizi o che, comunque, deve essere consultato dalle altre Autorità competenti, per la realizzazione di interventi, piani, programmi opere, comunque denominati che possono determinare interferenze con il sistema Parco.

Nelle procedure di cui al comma 1, il Consorzio del Parco, sia nel caso di cui al comma 3 che del comma 4, assume quale necessario quadro di riferimento le previsioni e le disposizioni del Piano del Parco e quali riferimenti normativi fondamentali quelli richiamati negli articoli seguenti. Tali riferimenti, dovranno essere aggiornati costantemente in funzione delle evoluzioni normative comunitarie, nazionali, regionali.

In relazione alle procedure di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione ambientale strategica, Valutazione di incidenza ecologica, il coinvolgimento del Parco è necessario sia per la procedura di valutazione vera e propria sia per la preliminare verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione.

TITOLO V – Disposizioni generali riguardanti le azioni dell'Ente e la disciplina derogatoria**art. 82. - Disposizioni generali**

Il Piano ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 individua l'insieme delle attrezzature e servizi nonché la viabilità necessarie per la fruizione del Parco, definendo anche le possibili innovazioni da apportare per migliorare la fruibilità delle aree interne al Parco e di quelle contigue.

L'Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di salvaguardia e tutela del sistema naturale promuove studi, programmi di intervento e progetti relativi al miglioramento della qualità ambientale delle opere di urbanizzazione ed energetiche esistenti sul proprio territorio anche al fine della tutela della salute delle popolazioni insediate.

art. 83. - Azioni per l'attuazione del Piano e il conseguimento delle finalità contemplate.

Il Consorzio del Parco, allo scopo di rendere più efficace l'azione di attuazione del Piano, promuove e sviluppa specifiche azioni di pianificazione, progettazione e coordinamento inter istituzionale.

In prima applicazione le azioni che saranno sviluppate sono finalizzate: alla tutela, conservazione e sviluppo delle componenti naturalistico-ambientali e storiche del compendio; alla tutela, conservazione e ripristino del complesso sistema di vasche e canali fondamentali per la vita dell'ecosistema; alla ripresa della produzione compatibile del sale e all'uso anche a fini del benessere dei suoi derivati; alla rinaturazione e ricostruzione del paesaggio agrario storico degli ambiti indicati nella zonizzazione agli articoli dal n. 32 al n. 42 delle N.T.A., mediante la creazione di un Parco Agricolo di qualità sia nella sua componente naturalistica che edilizia; alla eliminazione dei detrattori ambientali presenti; alla individuazione di attività compatibili, per contribuire al sostegno economico finanziario del Consorzio, nel settore ambientale, artigianale, della ricettività turistica compatibile, del benessere; disciplinare la eventuale tutela di vedute, con visuali, ecc., senza escludere la possibilità che le vedute più significative possano essere tutelate previa applicazione del Codice dei Beni Culturali, D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

L'elenco dettagliato delle azioni previste dal Piano è riportato all'Art. 4 delle presenti NTA.

art. 84. - Attuazione e regime derogatorio

In deroga a quanto previsto dal presente Piano, per le opere pubbliche e per le infrastrutture ed i servizi di pubblica utilità non altrove localizzabili, sono consentiti gli interventi di nuova costruzione, di completamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione strettamente necessari e compatibili con le esigenze generali di tutela del Parco e delle sue risorse. Il Consorzio del Parco potrà disporre al riguardo le verifiche di compatibilità e le valutazioni d'impatto ritenute necessarie, in sede di richiesta di nulla osta, tenendo conto delle esigenze espresse dai Piani Pluriennali di intervento dei Comuni e dagli Enti territoriali.